

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 3836/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante modifica del regolamento (CEE) n. 4007/87 che proroga il periodo previsto all'articolo 90, paragrafo 1 e all'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 3837/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2997/87 che fissa, nel settore del luppolo, l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1986 e prevede misure speciali a favore di determinate regioni di produzione 2
- ★ Regolamento (CEE) n. 3838/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e per i prodotti del codice NC 0206 29 91 (1991) 3
- ★ Regolamento (CEE) n. 3839/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per i prezzi detti « hampes » della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (1991) 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 3840/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202 e per i prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (1991) 6
- ★ Regolamento (CEE) n. 3841/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per la carne di bufalo congelata del codice NC 0202 30 90 (1991) 7
- ★ Regolamento (CEE) n. 3842/90 del Consiglio, del 21 dicembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 430/87 relativo al regime applicabile all'importazione di taluni prodotti dei codici NC 0714 10 e 0714 90, originari di taluni paesi terzi 8
- ★ Regolamento (CEE) n. 3843/90 del Consiglio, del 21 dicembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 1471/88 per quanto concerne l'importazione di patate dolci destinate ad un'utilizzazione diversa dal consumo umano, originarie della Repubblica popolare cinese, per gli anni 1991 e 1992 9

Prezzo : 24 ecu

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 3844/90 della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	10
Regolamento (CEE) n. 3845/90 della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	13
Regolamento (CEE) n. 3846/90 della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	16
Regolamento (CEE) n. 3847/90 della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	19
Regolamento (CEE) n. 3848/90 della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	22
Regolamento (CEE) n. 3849/90 della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali	27
Regolamento (CEE) n. 3850/90 della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	29
Regolamento (CEE) n. 3851/90 della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica	31
Regolamento (CEE) n. 3852/90 della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	33
Regolamento (CEE) n. 3853/90 della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	36
Regolamento (CEE) n. 3854/90 della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	40
Regolamento (CEE) n. 3855/90 della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	43
Regolamento (CEE) n. 3856/90 della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	51
Regolamento (CEE) n. 3857/90 della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	52
Regolamento (CEE) n. 3858/90 della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero	55
Regolamento (CEE) n. 3859/90 della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi	57
Regolamento (CEE) n. 3860/90 della Commissione, del 28 dicembre 1990, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	58
Regolamento (CEE) n. 3861/90 della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate	60
Regolamento (CEE) n. 3862/90 della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione di carni bovine congelate	64

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 3863/90 della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine	68
Regolamento (CEE) n. 3864/90 della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame	72
Regolamento (CEE) n. 3865/90 della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia	77
Regolamento (CEE) n. 3866/90 della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	80
Regolamento (CEE) n. 3867/90 della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi	86
Regolamento (CEE) n. 3868/90 della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	89
Regolamento (CEE) n. 3869/90 della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati	91
Regolamento (CEE) n. 3870/90 della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci	94
Regolamento (CEE) n. 3871/90 della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	101
Regolamento (CEE) n. 3872/90 della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	104
Regolamento (CEE) n. 3873/90 della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	107
* Regolamento (CEE) n. 3874/90 della Commissione, del 21 dicembre 1990, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio	110
* Regolamento (CEE) n. 3875/90 della Commissione, del 21 dicembre 1990, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito	111
* Regolamento (CEE) n. 3876/90 della Commissione, del 21 dicembre 1990, relativo alla sospensione della pesca del sugarello da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro	112
* Regolamento (CEE) n. 3877/90 della Commissione, del 21 dicembre 1990, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera di un Stato membro	113
* Regolamento (CEE) n. 3878/90 della Commissione, del 21 dicembre 1990, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro	114
* Regolamento (CEE) n. 3879/90 della Commissione, del 21 dicembre 1990, recante modalità di applicazione del regime d'importazione valido per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99, originari della Thailandia ed esportati da tale paese negli anni 1991, 1992, 1993 e 1994	115
* Regolamento (CEE) n. 3880/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che deroga, per la campagna 1990/1991, al regolamento (CEE) n. 2721/88 per quanto riguarda la data di presentazione per l'approvazione di contratti di distillazione preventiva e che modifica il regolamento (CEE) n. 2273/90 che prevede l'apertura, per la campagna 1990/1991, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio	123

(segue in 3ª pagina di copertina)

* Regolamento (CEE) n. 3881/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante modifica del regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci e dal Portogallo	124
* Regolamento (CEE) n. 3882/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante modalità di applicazione relative al meccanismo di sorveglianza dei prezzi di importazione degli agnelli	127
* Regolamento (CEE) n. 3883/90 della Commissione, del 27 dicembre 1990, che deroga al regolamento (CEE) n. 2377/80 per quanto concerne il rilascio dei titoli d'importazione nell'ambito di regimi speciali nel settore delle carni bovine	128
* Regolamento (CEE) n. 3884/90 della Commissione, del 27 dicembre 1990, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 3840/90 e (CEE) n. 3841/90 del Consiglio nel settore delle carni bovine	129
* Regolamento (CEE) n. 3885/90 della Commissione, del 27 dicembre 1990, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3838/90 del Consiglio per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91	136
* Regolamento (CEE) n. 3886/90 della Commissione, del 27 dicembre 1990, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3839/90 del Consiglio per i pezzi detti « hampes » della specie bovina, congelati	139
* Regolamento (CEE) n. 3887/90 della Commissione, del 21 dicembre 1990, recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 646/86 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo	146
* Regolamento (CEE) n. 3888/90 della Commissione, del 27 dicembre 1990, che proroga il regolamento (CEE) n. 2819/79 che sottopone ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi	151
* Regolamento (CEE) n. 3889/90 della Commissione, del 27 dicembre 1990, che modifica e proroga i regolamenti (CEE) n. 3044/79, (CEE) n. 1782/80, (CEE) n. 4121/88 e (CEE) n. 4033/89 relativo ai regimi di sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari di Malta, dell'Egitto e della Turchia	152
* Regolamento (CEE) n. 3890/90 della Commissione, del 27 dicembre 1990, recante misure conservative nel settore delle carni ovine	154
* Regolamento (CEE) n. 3891/90 della Commissione, del 21 dicembre 1990, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 28 (numero d'ordine 40.0280), originari della Thailandia e del Pakistan, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio	155
* Regolamento (CEE) n. 3892/90 della Commissione, del 21 dicembre 1990, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 97 (numero d'ordine 40.0970), originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio	157
Regolamento (CEE) n. 3893/90 della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	158
Regolamento (CEE) n. 3894/90 della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	160
Regolamento (CEE) n. 3895/90 della Commissione, del 28 dicembre 1990, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	162

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3836/90 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 4007/87 che proroga il periodo previsto all'articolo 90, paragrafo 1 e all'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90, paragrafo 2 e l'articolo 257, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che l'articolo 90, paragrafo 1 e l'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione hanno previsto un periodo durante il quale possono essere prese misure transitorie per facilitare il passaggio dai regimi esistenti in Spagna e in Portogallo prima dell'adesione ai regimi risultanti dall'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati, alle condizioni previste dall'atto di adesione, in particolare per far fronte a difficoltà considerevoli connesse con l'applicazione dei nuovi regimi alla data prevista; che la data di scadenza di tale periodo, stabilita al 31 dicembre 1987 nell'atto di adesione, è stata prorogata dal regolamento (CEE) n. 4007/87 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3849/89 ⁽⁴⁾, fino al 31 dicembre 1990 sia per la Spagna che per il Portogallo;

considerando che nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, non sarà possibile superare entro il 31 dicembre 1990 le difficoltà particolari incontrate da questi due Stati membri in misura diversa a seconda dei settori; che è pertanto opportuno prorogare il periodo in esame per un anno nel caso della Spagna e di due anni per il Portogallo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4007/87 è modificato come segue:

- 1) al primo comma, la data del « 31 dicembre 1990 » è sostituita da quella del « 31 dicembre 1991 »;
- 2) al secondo comma, la data del « 31 dicembre 1990 » è sostituita da quella del « 31 dicembre 1992 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. RUFFOLO

⁽¹⁾ GU n. C 293 del 23. 11. 1990, pag. 6.

⁽²⁾ Parere reso il 14 dicembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3837/90 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2997/87 che fissa, nel settore del luppolo, l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1986 e prevede misure speciali a favore di determinate regioni di produzione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, dato lo squilibrio del mercato delle varietà amare di luppolo, il regolamento (CEE) n. 2997/87 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1809/89 ⁽⁴⁾, ha previsto misure speciali a favore della riconversione varietale; che la riconversione varietale potrebbe dare risultati più incisivi se accompagnata da interventi di ricomposizione fondiaria; che in alcune regioni spagnole dedite alla coltura del luppolo si sta attualmente procedendo alla ricomposizione fondiaria; che è opportuno che la ricomposizione preceda la riconversione su tutta la superficie di cui è prevista la riconversione varietale; che il tempo necessario per le misure di ricomposizione fondiaria non permette di attuare successivamente la riconversione varietale sulla maggior parte della superficie considerata entro il periodo previsto dal regolamento (CEE) n. 2997/87;

considerando che, per permettere ai coltivatori spagnoli di luppolo di procedere alle necessarie misure di riassetto

fondario senza che questo comporti la loro esclusione dai programmi di riconversione varietale comunitari, è opportuno estendere il periodo all'interno del quale essi possono realizzare i piani di riconversione;

considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2997/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2997/87 è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso del Regno di Spagna, i soci delle associazioni di produttori interessate si impegnano ad attuare i piani di riconversione entro il 31 dicembre 1994. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. RUFFOLO

⁽¹⁾ GU n. C 279 del 7. 11. 1990, pag. 3.

⁽²⁾ Parere reso il 14 dicembre 1990 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽³⁾ GU n. L 284 del 7. 10. 1987, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3838/90 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1990

relativo all'apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e per i prodotti del codice NC 0206 29 91 (1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per la carne bovina congelata del codice NC 0202 e per i prodotti del codice NC 0206 29 91, la Comunità ha assunto l'impegno, nel quadro dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), di aprire un contingente tariffario comunitario annuo, al dazio del 20 %, il cui volume, espresso in peso di carne disossata, è fissata a 53 000 tonnellate; che è pertanto opportuno aprire tale contingente per il 1991;

considerando che è necessario garantire in particolare l'accesso al contingente suddetto a tutti gli operatori interessati della Comunità nonché l'applicazione ininterrotta dall'aliquota prevista per il contingente a tutte le importazioni dei prodotti in esame, fino all'esaurimento del volume del contingente;

considerando che l'applicazione del regime di transizione adottato per il contingente 1990 si è rivelata soddisfacente; che in base a tale regime la Commissione ripartisce i quantitativi disponibili tra gli operatori tradizionali e gli operatori interessati al commercio delle carni bovine in modo da permettere a questi ultimi un accesso progressivo al beneficio di tale regime; che, ciò premesso, è opportuno ampliare tali possibilità di accesso aumentando la parte riservata a questi ultimi operatori; che tuttavia, per accertarsi della serietà della loro attività, è opportuno prendere in considerazione soltanto quantitativi di una certa consistenza rappresentativi degli scambi con i paesi terzi;

considerando che, per permettere la piena utilizzazione del volume contingenziale previsto, è opportuno stabilire una scadenza per la presentazione delle domande di titoli di importazione e disporre che i quantitativi eventualmente non richiesti a tale data siano trasferiti all'ultimo trimestre del 1991 e che, tenendo in particolare conto del volume dei quantitativi residui, essi siano attribuiti senza tener conto dei criteri di ripartizione previsti fra le diverse categorie di operatori;

considerando che le modalità di applicazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il 1991 è aperto un contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e per i prodotti del codice NC 0206 29 91, per un volume complessivo di 53 000 tonnellate, espresso in peso di carni disossate.

Ai fini dell'imputazione al contingente in esame, 100 kg di carne non disossata equivalgono a 77 kg di carne disossata.

2. Nell'ambito del presente regolamento, si considera come carne congelata la carne che è presentata congelata all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'importazione.

3. Nell'ambito del volume tariffario contingenziale, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 %.

Articolo 2

Il volume contingenziale di 53 000 tonnellate è suddiviso in due parti:

- a) la prima ammonta all'85 %, ossia a 45 050 tonnellate, e viene ripartita tra gli importatori che possono comprovare di aver importato carni congelate del codice NC 0202 e prodotti del codice NC 0206 29 91 oggetto del presente regime di importazione, nel corso di importazione, nel corso degli ultimi tre anni;
- b) la seconda ammonta al 15 %, ossia a 7 950 tonnellate, e viene ripartita tra gli operatori che possono comprovare di svolgere un'attività relativamente ad un quantitativo minimo e durante un periodo da stabilirsi, nel settore degli scambi con i paesi terzi di carni bovine diverse da quelle oggetto del presente regime d'importazione o sottoposte ad operazioni di traffico di perfezionamento attivo o passivo.

Articolo 3

1. I quantitativi che non siano stati oggetto di una domanda di titolo di importazione alla data del 31 agosto 1991, vengono nuovamente attribuiti nel corso del quarto trimestre del 1991, ove necessario senza tener conto della ripartizione di cui all'articolo 2.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

2. Anteriormente al 16 settembre 1991, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi non richiesti alla data del 31 agosto 1991.

Articolo 4

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, in particolare:

- a) la ripartizione e l'attribuzione dei quantitativi disponibili tra gli operatori di cui all'articolo 2, e
- b) le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli di importazione.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. RUFFOLO

REGOLAMENTO (CEE) N. 3839/90 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1990

relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per i prezzi detti « hampes » della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha assunto l'impegno, nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), di aprire, per i pezzi detti « hampes » della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91, un contingente tariffario comunitario annuo, al dazio del 4 %, il cui volume è fissato a 1 500 tonnellate; che è perciò opportuno aprire tale contingente per il 1991;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente a tutti gli operatori interessati della Comunità, nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota prevista per il contingente in questione a tutte le importazioni del prodotto considerato fino all'esaurimento del volume del contingente;

considerando che le modalità di applicazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1990.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il 1991 è aperto un contingente tariffario comunitario per i prezzi detti « hampes » della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91, per un volume complessivo di 1 500 tonnellate.
2. Nell'ambito del contingente, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 4 %.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, in particolare:

- a) le disposizioni intese a garantire la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;
- b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente la verifica delle garanzie di cui alla lettera a).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1991.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. RUFFOLO

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3840/90 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 1990

relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202 e per i prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per le carni bovine di qualità pregiata, fresche refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202 e per i prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 la Comunità, nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), ha assunto l'impegno di aprire un contingente tariffario comunitario annuo, al dazio del 20 %, il cui volume, espresso in peso del prodotto, è fissato a 34 300 tonnellate; che è perciò opportuno aprire tale contingente per il 1991;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente a tutti gli operatori interessati della Comunità, nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota prevista per il contingente in questione a tutte le importazioni dei prodotti considerati fino all'esaurimento del volume del contingente; che a tal fine, è d'uopo predisporre un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato sulla presentazione di un certificato di autenticità che dia garanzia circa la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti;

considerando che le modalità di applicazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

ne⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il 1991 è aperto un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202 e di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 per un volume complessivo di 34 300 tonnellate, espresso in peso del prodotto.

2. Nell'ambito del contingente, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 %.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, in particolare:

- a) le disposizioni intese a garantire la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti;
- b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente la verifica delle garanzie di cui alla lettera a).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. RUFFOLO

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3841/90 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1990

relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per la carne di bufalo congelata del codice NC 0202 30 90 (1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha assunto l'impegno, nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), di aprire, per la carne di bufalo congelata, del codice NC 0202 30 90, un contingente tariffario comunitario annuo, al dazio del 20 %, il cui volume è fissato a 2 250 tonnellate; che è perciò opportuno aprire tale contingente per il 1991;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente a tutti gli operatori interessati della Comunità, nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota prevista per il contingente in questione a tutte le importazioni dei prodotti considerati, fino all'esaurimento del volume del contingente; che, a tal fine, è d'uopo predisporre un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla presentazione di un certificato di autenticità che dia garanzia circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;

considerando che le modalità di applicazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il 1991 è aperto un contingente tariffario comunitario di carne di bufalo congelata, del codice NC 0202 30 90, per un volume complessivo di 2 250 tonnellate.
2. Nell'ambito del contingente, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 %.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, in particolare:

- a) le disposizioni intese a garantire la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;
- b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente la verifica delle garanzie di cui alla lettera a).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. RUFFOLO

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3842/90 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 430/87 relativo al regime applicabile all'importazione di taluni prodotti dei codici NC 0714 10 e 0714 90, originari di taluni paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 430/87⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3846/89⁽²⁾, stabilisce il regime applicabile alla manioca e ai prodotti analoghi originari di taluni paesi terzi che beneficiano, per l'importazione nella Comunità, di un prelievo limitato al 6 % ad valorem, regime che scade il 31 dicembre 1990 per quanto concerne la Thailandia e la Cina;

considerando che, con decisione 90/637/CEE⁽³⁾, il Consiglio ha approvato, per gli anni dal 1991 al 1994, il protocollo che proroga l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Thailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca;

considerando che, a norma dell'articolo 6 dell'accordo di cooperazione economica e commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese⁽⁴⁾, sono state avviate consultazioni in materia di importazioni, nella Comunità, di manioca dei codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19; che tali consultazioni hanno dato esito ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti, in base alla quale negli anni 1991 e 1992 la Cina limita le proprie esportazioni a 350 000 t di manioca all'anno, mentre la Comunità auto-

rezza ad importare i suddetti quantitativi applicando un prelievo limitato al 6 % ad valorem,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 430/87 è modificato come segue:

1) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Per i prodotti dei codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia, la riscossione del prelievo all'importazione entro un massimo del 6 % ad valorem è limitata annualmente ai quantitativi concordati in sede di rinnovo dell'accordo approvato dalla decisione 90/637/CEE^(*) per gli anni 1991, 1992, 1993 e 1994.

(*) GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 23.»

2) Il testo del paragrafo 2, lettera c) è sostituito dal testo seguente:

«c) Cina: per gli anni 1991 e 1992, 350 000 t all'anno.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. RUBERTI

(1) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

(2) GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 3.

(3) GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 23.

(4) GU n. L 250 del 19. 9. 1985, pag. 2.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3843/90 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1471/88 per quanto concerne l'importazione di patate dolci destinate ad un'utilizzazione diversa dal consumo umano, originarie della Repubblica popolare cinese, per gli anni 1991 e 1992

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1471/88 del Consiglio, del 16 maggio 1988, che concerne il regime applicabile all'importazione di patate dolci e di fecola di manioca destinate a talune utilizzazioni ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3847/89 ⁽²⁾, ha istituito un contingente tariffario annuo a dazio zero per l'importazione nella Comunità di patate dolci destinate ad un'utilizzazione diversa dal consumo umano, del codice NC 0714 20 90, originarie della Repubblica popolare cinese, per gli anni 1988, 1989 e 1990;considerando che nell'ambito dell'articolo 6 dell'accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese ⁽³⁾ sono state avviate consultazioni in materia di impor-

tazioni di patate dolci del codice NC 0714 20 90 nella Comunità; che tali consultazioni hanno dato esito ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti in base alla quale negli anni 1991 e 1992 la Cina limita le proprie esportazioni a 600 000 t di patate dolci all'anno, mentre la Comunità autorizza ad importare i suddetti quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1471/88 è sostituito dal testo seguente:

« Per gli anni 1991 e 1992, detto contingente ammonta a 600 000 t all'anno. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

A. RUBERTI

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1988, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 250 del 19. 9. 1985, pag. 2.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3844/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1990

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2727/75 dispone che un prelievo deve essere riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) di tale regolamento, e che per ogni prodotto tale prelievo è pari alla differenza tra il suo prezzo d'entrata e il suo prezzo cif;

considerando che i prezzi d'entrata dei cereali, delle farine di frumento e di segala, nonché delle semole e dei semolini di frumento sono stati fissati, per la campagna 1990/1991, dai regolamenti (CEE) n. 2734/75⁽⁵⁾, (CEE) n. 1341/90⁽⁶⁾, (CEE) n. 1344/90 del Consiglio⁽⁷⁾ e dal regolamento (CEE) n. 1573/90 della Commissione⁽⁸⁾;considerando che, al fine di calcolare i prezzi cif utilizzati per determinare i prelievi, la Commissione deve prendere in considerazione gli elementi di valutazione previsti dal regolamento n. 156/67/CEE della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 31/76⁽¹⁰⁾, ed in particolare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, sufficientemente rappresentative dell'effettiva tendenza di tale mercato, tenuto conto, in particolare, della necessità di evitare brusche variazioni suscettibili di provocare perturbazioni anormali sul mercato comunitario, nonché della qualità della merceofferta sia che quest'ultima corrisponda alla qualità tipo definita dai regolamenti (CEE) n. 2731/75 del Consiglio⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2094/87⁽¹²⁾, e (CEE) n. 2734/75, sia che occorra effettuare gli adattamenti necessari applicando i coefficienti d'equivalenza previsti dal regolamento n. 158/67/CEE della Commissione⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2124/87⁽¹⁴⁾, e dal regolamento n. 159/67/CEE della Commissione⁽¹⁵⁾;

considerando che il prezzo cif è calcolato, in base agli elementi summenzionati, per il porto di Rotterdam, mentre le offerte presentate per altri porti sono modificate tenendo conto delle correzioni rese necessarie dalle differenze delle spese di trasporto rispetto a Rotterdam;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio⁽¹⁶⁾ ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 27 dicembre 1990;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 34.⁽⁶⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 3.⁽⁷⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 7.⁽⁸⁾ GU n. L 149 del 13. 6. 1990, pag. 9.⁽⁹⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2533/67.⁽¹⁰⁾ GU n. L 5 del 10. 1. 1976, pag. 18.⁽¹¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.⁽¹²⁾ GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 1.⁽¹³⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2536/67.⁽¹⁴⁾ GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 22.⁽¹⁵⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2542/67.⁽¹⁶⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

considerando che, al momento dell'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XXIV dell'atto di adesione, i prelievi applicabili a tali prodotti sono maggiorati di un importo supplementare; che questi importi sono fissati dal regolamento (CEE) n. 3808/90 della Commissione⁽¹⁾;

considerando che dall'applicazione del complesso delle disposizioni summenzionate risulta che i prelievi devono essere fissati in conformità dell'allegato al presente regolamento; che tali prelievi sono modificati soltanto qualora la variazione degli elementi del calcolo porti ad un aumento o ad una diminuzione pari ad almeno 0,73 ECU,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi
	Paesi terzi
0709 90 60	140,23 ^(?) ^(?)
0712 90 19	140,23 ^(?) ^(?)
1001 10 10	197,65 ⁽¹⁾ ^(?)
1001 10 90	197,65 ⁽¹⁾ ^(?)
1001 90 91	189,50
1001 90 99	189,50
1002 00 00	155,73 ⁽⁶⁾
1003 00 10	147,87
1003 00 90	147,87
1004 00 10	145,40
1004 00 90	145,40
1005 10 90	140,23 ^(?) ^(?)
1005 90 00	140,23 ^(?) ^(?)
1007 00 90	142,08 ⁽⁴⁾
1008 10 00	59,74
1008 20 00	126,27 ⁽⁴⁾
1008 30 00	70,62 ^(?)
1008 90 10	^(?) ^(?)
1008 90 90	70,62
1101 00 00	279,32 ⁽⁶⁾
1102 10 00	232,04 ⁽⁶⁾
1103 11 10	319,74 ⁽⁶⁾
1103 11 90	300,57 ⁽⁶⁾

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3845/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1990

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che la tabella dei supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali, deve contenere un supplemento per il mese in corso ed un supplemento per ognuno dei tre mesi seguenti; che l'importo di ogni supplemento deve essere lo stesso per tutta la Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2745/75 del Consiglio⁽⁵⁾ ha stabilito le norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili ai cereali;

considerando che ai sensi di detto regolamento, quando per un cereale il prezzo cif determinato il giorno della fissazione della tabella dei supplementi è superiore al prezzo cif d'acquisto a termine per lo stesso cereale, il tasso del supplemento deve essere, in linea di massima, fissato ad un importo uguale alla differenza tra questi due prezzi; che il prezzo cif è quello determinato, conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2727/75, il giorno della fissazione della tabella dei supplementi; che il prezzo cif d'acquisto a termine deve essere determinato ugualmente in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2727/75, ma sulla base delle offerte « porti Mare del Nord »; che, per una importazione da effettuare durante il mese nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese; che per una importazione da effettuare durante il mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di

importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese; che per un'importazione da effettuare durante gli ultimi due mesi di validità del titolo d'importazione detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese precedente quello nel corso del quale l'importazione è prevista;

considerando che se il prezzo cif stabilito il giorno della fissazione dei supplementi è uguale al prezzo cif d'acquisto a termine o lo supera di un importo che non oltrepassa 0,151 ECU/t, il tasso del supplemento è uguale a 0 ECU;

considerando che in particolari circostanze e in determinati limiti, il tasso del supplemento può, tuttavia, essere fissato ad un livello superiore;

considerando che ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽⁷⁾, un supplemento si aggiunge al prelievo fissato in anticipo per i prodotti del codice NC 1107; che detto supplemento deve essere uguale, per 100 kg di prodotto trasformato, a quello applicabile, il giorno della presentazione della domanda del titolo alla quantità di prodotto di base presa in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 971/73 della Commissione, del 9 aprile 1973, relativo alla prefissazione del prelievo per la farina di frumento e di frumento segalato⁽⁸⁾, si aggiunge un premio al prelievo fissato in anticipo per i prodotti del codice NC 1101 00 00 di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2727/75; che tale premio deve essere uguale, per tonnellata di prodotto trasformato, a quello applicabile il giorno del deposito della domanda di titolo per il prodotto di base, tenendo conto della quantità di cereale di base necessaria per la fabbricazione di una tonnellata di farina;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 76.

⁽⁶⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

⁽⁸⁾ GU n. L 95 dell'11. 4. 1973, pag. 10.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 27 dicembre 1990;

considerando che dall'insieme delle predette disposizioni risulta che i supplementi devono essere stabiliti conformemente all'allegato del presente regolamento; che

l'importo dei supplementi deve essere modificato solo quando l'applicazione delle suddette disposizioni implica una modifica superiore a 0,151 ECU,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	1	2	3	4
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	3,27	3,20	3,27
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0,18	0,18	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	1	2	3	4	5
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3846/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1990

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1546/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76 dispone che un prelievo debba essere riscosso all'importazione di risone, di riso semigreggio, di riso semilavorato, di riso lavorato o di rotture di riso; che per il riso semigreggio o lavorato e per le rotture di riso tale prelievo è uguale alla differenza tra il prezzo d'entrata e il prezzo cif; che per il risone e il riso semilavorato il prelievo deve essere derivato da quello applicabile rispettivamente al riso semigreggio e al riso lavorato corrispondente;

considerando che i prezzi d'entrata del riso semigreggio, del riso lavorato e delle rotture di riso sono stati fissati per la campagna 1990/1991 dal regolamento (CEE) n. 2104/90 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che per il calcolo dei prezzi cif la Commissione deve prendere in considerazione gli elementi di valutazione previsti dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76 e dal regolamento (CEE) n. 1613/71 della Commissione, del 26 luglio 1971, che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi del riso e delle rotture di riso nonché i relativi importi correttivi⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/88⁽⁷⁾, in particolare le più favorevoli possibilità d'acquisto sul mercato mondiale sufficientemente rappre-

sentative della tendenza effettiva di tale mercato, tenuto conto fra l'altro della necessità di evitare brusche variazioni atte a provocare perturbazioni anormali sul mercato della Comunità, nonché della qualità delle merci offerte, sia che questa corrisponda alla qualità tipo determinata nel regolamento (CEE) n. 1423/76 del Consiglio⁽⁸⁾, sia che occorra effettuare i necessari adattamenti applicando gli importi correttivi previsti dal regolamento (CEE) n. 1613/71;

considerando altresì che per il riso semigreggio a grani tondi e a grani lunghi nonché per il riso lavorato a grani tondi e a grani lunghi il prezzo cif è calcolato sulla base dei corsi o dei prezzi del mercato mondiale relativi, per ciascun tipo di riso, ai prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1613/71; che tale calcolo deve essere effettuato applicando all'occorrenza le conversioni risultanti dal regolamento n. 467/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti delle varie fasi di trasformazione del riso⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/88;

considerando che all'atto delle anzidette conversioni la Commissione deve tener conto del fatto che alcune offerte di riso contengono una percentuale di rotture superiore a quella tollerata nella qualità tipo determinata dal regolamento (CEE) n. 1423/76 e deve adattare in tal caso le offerte conformemente al valore del chilogrammo di rotture fissato dal regolamento n. 467/67/CEE; che tale adattamento non viene tuttavia effettuato quando i prezzi del riso semigreggio e quelli del riso semilavorato considerati sono inferiori agli importi previsti dall'articolo 4, ultimo comma del regolamento n. 467/67/CEE;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1613/71, la Commissione deve tener conto del fatto che alcune offerte sono espresse in «costo e nolo» ovvero riguardano un prodotto in sacchi e deve adattare in tal caso tali offerte applicando i tassi o gli importi stabiliti nello stesso regolamento, affinché l'offerta sia comparabile a un'offerta espressa cif o riguardante un prodotto sfuso;

considerando che il prezzo cif è calcolato per Rotterdam sulla base degli elementi sopra menzionati, fermo restando che le offerte effettuate per altri porti sono corrette in funzione delle differenze nelle spese di trasporto rispetto a Rotterdam;

considerando che il prezzo cif può essere calcolato prendendo in considerazione le offerte a termine per il mese successivo ovvero può essere mantenuto immutato per un periodo limitato se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1613/71;

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

(3) GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

(4) GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 10.

(5) GU n. L 191 del 24. 7. 1990, pag. 21.

(6) GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.

(7) GU n. L 202 del 27. 7. 1988, pag. 41.

(8) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 20.

(9) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.

considerando che, per tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo applicabile nei loro confronti deve essere diminuito di un importo fisso e di un importo corrispondente al 50 % del prelievo applicabile nei confronti dei paesi terzi; che per il riso lavorato e il riso semilavorato il prelievo deve inoltre formare oggetto di una diminuzione supplementare in conformità degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ⁽¹⁾;

considerando che, al momento dell'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XXIV dell'atto di adesione, i prelievi applicabili a tali prodotti sono maggiorati di un importo supplementare; che questi i importi sono fissati dal regolamento (CEE) n. 3808/90 della Commissione ⁽²⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1423/76 ha fissato le qualità tipo del riso e delle rotture di riso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio ⁽³⁾ ha istituito un regime speciale per l'importazione di determinati quantitativi di riso Basmati nella Comunità; che il regime prevede in particolare la fissazione di un prelievo pari al 75 % del prelievo calcolato a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76; che tuttavia tale prelievo non può essere inferiore alla differenza tra il prezzo del riso Basmati franco frontiera e il prezzo di entrata delle varietà di riso a grani lunghi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio ⁽⁴⁾ ha definito il regime applicabile alle importazioni di riso originario del Bangladesh;

considerando che i prelievi sono fissati una volta alla settimana e modificati nell'intervallo per tener conto delle variazioni dei prezzi d'entrata o degli elementi di determinazione dei prezzi cif; che per il riso semigreggio, il riso

lavorato e le rotture di riso i prelievi vengono modificati soltanto quando la variazione degli elementi di calcolo comporta un aumento o una diminuzione dell'importo vigente di almeno 1,21 ECU/t;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che dall'applicazione delle anzidette disposizioni risulta che i prelievi devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86	ACP o PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	Paesi terzi (escluso ACP o PTOM) ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
1006 10 21	—	156,93	321,07
1006 10 23	242,45	158,03	323,26
1006 10 25	242,45	158,03	323,26
1006 10 27	242,45	158,03	323,26
1006 10 92	—	156,93	321,07
1006 10 94	242,45	158,03	323,26
1006 10 96	242,45	158,03	323,26
1006 10 98	242,45	158,03	323,26
1006 20 11	—	197,07	401,34
1006 20 13	303,06	198,44	404,08
1006 20 15	303,06	198,44	404,08
1006 20 17	303,06	198,44	404,08
1006 20 92	—	197,07	401,34
1006 20 94	303,06	198,44	404,08
1006 20 96	303,06	198,44	404,08
1006 20 98	303,06	198,44	404,08
1006 30 21	—	244,46	512,78 ⁽⁶⁾
1006 30 23	452,64 ⁽⁶⁾	289,87	603,52 ⁽⁶⁾
1006 30 25	452,64 ⁽⁶⁾	289,87	603,52 ⁽⁶⁾
1006 30 27	452,64 ⁽⁶⁾	289,87	603,52 ⁽⁶⁾
1006 30 42	—	244,46	512,78 ⁽⁶⁾
1006 30 44	452,64 ⁽⁶⁾	289,87	603,52 ⁽⁶⁾
1006 30 46	452,64 ⁽⁶⁾	289,87	603,52 ⁽⁶⁾
1006 30 48	452,64 ⁽⁶⁾	289,87	603,52 ⁽⁶⁾
1006 30 61	—	260,70	546,11 ⁽⁶⁾
1006 30 63	485,24 ⁽⁶⁾	311,14	646,98 ⁽⁶⁾
1006 30 65	485,24 ⁽⁶⁾	311,14	646,98 ⁽⁶⁾
1006 30 67	485,24 ⁽⁶⁾	311,14	646,98 ⁽⁶⁾
1006 30 92	—	260,70	546,11 ⁽⁶⁾
1006 30 94	485,24 ⁽⁶⁾	311,14	646,98 ⁽⁶⁾
1006 30 96	485,24 ⁽⁶⁾	311,14	646,98 ⁽⁶⁾
1006 30 98	485,24 ⁽⁶⁾	311,14	646,98 ⁽⁶⁾
1006 40 00	—	85,23	176,46

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

⁽⁴⁾ Il prelievo applicabile alle importazioni di riso originario del Bangladesh è definito dal regolamento (CEE) n. 3491/90.

⁽⁵⁾ All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3847/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1990

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi aggiuntivi ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso devono contenere un supplemento per il mese in corso e un supplemento per ciascuno dei mesi seguenti, fino all'expiration del termine di validità del certificato; che tale termine di validità è definito all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione, del 5 aprile 1989, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3633/90 ⁽⁴⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 1428/76 del Consiglio ⁽⁵⁾, ha stabilito le norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso;considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1428/76, quando il prezzo cif del riso semigreggio, del riso lavorato o delle rotture di riso, determinato il giorno della fissazione dei supplementi, è più elevato del prezzo cif di acquisto a termine per lo stesso prodotto, il supplemento deve essere, in linea di massima, fissato ad un importo pari alla differenza fra questi due prezzi; che il prezzo cif è quello determinato, conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76, il giorno della fissazione dei supplementi; che le modalità per la determinazione dei prezzi cif sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1613/71 della Commissione, del 26 luglio 1971, che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi del riso e delle rotture di riso nonché i relativi importi correttivi ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/88 ⁽⁷⁾; che il prezzo cif di acquisto a termine deve essere determinato ugualmente in conformità dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76 ma sulla base delle offerte « porti del Mare del Nord »; che, per una importazione da effettuare durante il mese nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese; che, per una importazione da effettuare durante il mese successivo a quello nel corso

del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese per il quale è prevista l'importazione; che, per effettuare un'importazione durante gli altri mesi di validità del titolo, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese precedente quello nel corso del quale è prevista l'importazione; che, se non vi è offerta a termine per imbarco nel corso di un determinato mese, detto prezzo è quello praticato per imbarco durante l'ultimo mese in cui esiste un'offerta a termine;

considerando che, se il prezzo cif d'acquisto a termine è uguale al prezzo cif o inferiore a tale prezzo di un importo non superiore a 0,30 ECU/t, l'importo supplementare è uguale a 0 ECU;

considerando che, ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1428/76, in circostanze eccezionali e entro determinati limiti, il tasso del supplemento può tuttavia, essere fissato ad un livello superiore;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁹⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che, come risulta dall'insieme delle predette disposizioni, i supplementi devono essere stabiliti conformemente all'allegato del presente regolamento; che l'importo dei supplementi deve essere modificato solo quando l'applicazione delle suddette disposizioni comporta una modifica superiore a 0,30 ECU,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 355 del 18. 12. 1990, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 30.⁽⁶⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.⁽⁷⁾ GU n. L 202 del 27. 7. 1988, pag. 41.⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	1	2	3	4
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3848/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1990

che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'articolo 12, paragrafo 1 a), del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁶⁾, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽⁸⁾, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU/t;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 2744/75; che, al momento dell'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XXIV dell'atto di adesione, i prelievi applicabili a tali prodotti sono maggiorati di un importo supplementare; che questi importi sono fissati dal regolamento (CEE) n. 3808/90 della Commissione⁽⁹⁾;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽¹⁰⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzioni dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹¹⁾ prevede una riduzione del 50 % del prelievo applicabile all'importazione del prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 nella Comunità, limitatamente ad un importo fisso di 5 000 t all'anno;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁶⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

⁽⁹⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽¹¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990.

considerando che il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ai prodotti dei codici NC 0714 10 e 0714 90 originari di taluni paesi terzi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3842/90⁽²⁾, ha fissato le condizioni in base alle quali il prelievo è limitato al 6 % ad valorem ;

che il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88⁽⁴⁾, dispone in particolare che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e dalle disposizioni adottate per l'applicazione di tale regolamento al glucosio e allo sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è esteso al glucosio e sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59 ; che di conseguenza il prelievo fissato per i prodotti dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è anche di applicazione per i prodotti dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59 ; che, ai fini di una corretta applicazione di dette disposizioni, è opportuno, a titolo declaratorio, riprendere questi prodotti nonché il prelievo applicabile nell'elenco dei prelievi ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente ;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

⁽²⁾ Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) (*)
0714 10 10 (*)	147,03	153,68
0714 10 91	150,66 (*) (*)	150,66
0714 10 99	148,85	153,68
0714 90 11	150,66 (*) (*)	150,66
0714 90 19	148,85 (*)	153,68
1102 20 10	257,90	263,94
1102 20 90	146,15	149,17
1102 30 00	207,10	210,12
1102 90 10	271,19	277,23
1102 90 30	265,01	271,05
1102 90 90	150,72	153,74
1103 12 00	265,01	271,05
1103 13 11	257,90	263,94
1103 13 19	257,90	263,94
1103 13 90	146,15	149,17
1103 14 00	207,10	210,12
1103 19 10	283,50	289,54
1103 19 30	271,19	277,23
1103 19 90	150,72	153,74
1103 21 00	311,54	317,58
1103 29 10	283,50	289,54
1103 29 20	271,19	277,23
1103 29 30	265,01	271,05
1103 29 40	257,90	263,94
1103 29 50	207,10	210,12
1103 29 90	150,72	153,74
1104 11 10	153,67	156,69
1104 11 90	301,32	307,36
1104 12 10	150,17	153,19
1104 12 90	294,46	300,50
1104 19 10	311,54	317,58
1104 19 30	283,50	289,54
1104 19 50	257,90	263,94
1104 19 91	351,68	357,72
1104 19 99	265,97	272,01
1104 21 10	241,06	244,08
1104 21 30	241,06	244,08
1104 21 50	376,65	382,69
1104 21 90	153,67	156,69
1104 22 10 10 (*)	150,17	153,19
1104 22 10 90 (*)	265,01	268,03
1104 22 30	265,01	268,03

(ECU/a)

Codice NC	Prelievi	
	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) (*)
1104 22 50	235,57	238,59
1104 22 90	150,17	153,19
1104 23 10	229,25	232,27
1104 23 30	229,25	232,27
1104 23 90	146,15	149,17
1104 29 11	230,20	233,22
1104 29 15	209,48	212,50
1104 29 19	236,42	239,44
1104 29 31	276,93	279,95
1104 29 35	252,00	255,02
1104 29 39	236,42	239,44
1104 29 91	176,54	179,56
1104 29 95	160,65	163,67
1104 29 99	150,72	153,74
1104 30 10	129,81	135,85
1104 30 90	107,46	113,50
1106 20 10	147,03 (*)	153,68
1106 20 91	227,05 (*)	251,23
1106 20 99	227,05 (*)	251,23
1107 10 11	308,08	318,96
1107 10 19	230,20	241,08
1107 10 91	268,17	279,05 (*)
1107 10 99	200,38	211,26
1107 20 00	233,52	244,40 (*)
1108 11 00	380,78	401,33
1108 12 00	230,68	251,23
1108 13 00	230,68	251,23 (*)
1108 14 00	115,34	251,23
1108 19 10	296,98	327,81
1108 19 90	115,34 (*)	251,23
1109 00 00	692,32	873,66
1702 30 51	300,89	397,61
1702 30 59	230,68	297,17
1702 30 91	300,89	397,61
1702 30 99	230,68	297,17
1702 40 90	230,68	297,17
1702 90 50	230,68	297,17
1702 90 75	315,22	411,94
1702 90 79	219,22	285,71
2106 90 55	230,68	297,17
2302 10 10	65,38	71,38
2302 10 90	140,11	146,11
2302 20 10	65,38	71,38
2302 20 90	140,11	146,11
2302 30 10	65,38	71,38
2302 30 90	140,11	146,11
2302 40 10	65,38	71,38
2302 40 90	140,11	146,11
2303 10 11	286,56	467,90

-
- (¹) 6 % del valore ad valorem a determinati condizioni.
- (²) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.
- (³) Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi terzi e territori d'oltremare :
- prodotti del codice NC ex 0714 10 91,
 - prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,
 - farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
 - fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.
- (⁴) Codice Taric : avena spuntata.
- (⁵) Codice Taric : NC 1104 22 10 altra che avena spuntata.
- (⁶) Nel quadro del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3834/90, il prelievo all'importazione nella Comunità applicabile al prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 è ridotto del 50 % limitatamente ad una quantità fissa di 5 000 t.
- (⁷) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (⁸) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 3849/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1990

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75; che l'incidenza sul costo di produzione di detti alimenti dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 944/87⁽⁴⁾, in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che il prelievo così determinato, dopo aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese; che l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2743/75; che, al momento dell'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XXIV dell'atto di adesione, i prelievi applicabili a tali prodotti sono maggiorati di un importo supplementare; che questi importi sono fissati dal regolamento (CEE) n. 3808/90 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi

deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽⁶⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁸⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.⁽⁴⁾ GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.⁽⁵⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) (*)
2309 10 11	22,92	33,80
2309 10 13	691,57	702,45
2309 10 31	71,64	82,52
2309 10 33	740,29	751,17
2309 10 51	143,28	154,16
2309 10 53	811,93	822,81
2309 90 31	22,92	33,80
2309 90 33	691,57	702,45
2309 90 41	71,64	82,52
2309 90 43	740,29	751,17
2309 90 51	143,28	154,16
2309 90 53	811,93	822,81

(*) All'alto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3850/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1990

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione⁽⁶⁾ ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che, in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per il malto si deve tener conto della situazione e delle prospettive di evoluzione a termine sul mercato mondiale, delle possibilità e delle condizioni di vendita dei cereali interessati e del malto; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre tener conto anche del quantitativo di cereali necessario per la fabbricazione del malto, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁸⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(ECU/t)

Codice prodotto	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6
1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 000	0	0	0	0	0	0

(ECU/t)

Codice prodotto	6° term. 7	7° term. 8	8° term. 9	9° term. 10	10° term. 11	11° term. 12
1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 000	0	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3851/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1990

che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), e per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato che sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1771/90⁽⁴⁾, ha definito l'ambito per la determinazione delle restituzioni alla produzione, nonché i prodotti chimici la cui fabbricazione consente la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti di base in questione utilizzati per tale fabbricazione; che gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1010/86 prevedono che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio, per gli sciroppi di saccarosio e per l'isoglucosio tal quale è derivata, alle condizioni proprie di ciascuno di questi prodotti di base, dalla restituzione fissata per lo zucchero bianco;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1729/78 della Commissione, del 24 luglio 1978, che stabilisce le modalità d'applicazione concernenti la restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2029/90⁽⁶⁾, ha precisato tra l'altro le disposizioni per la determinazione della restituzione alla produzione; che l'articolo 1

del regolamento (CEE) n. 1729/86 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata trimestralmente per i periodi che iniziano il 1° luglio, il 1° ottobre, il 1° gennaio ed il 1° aprile; che, in conseguenza dell'applicazione delle predette disposizioni, la restituzione alla produzione viene fissata come indicato nell'articolo 1 per il periodo che vi figura;

considerando che, a seguito della modifica della definizione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1785/81, gli zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti o di altre sostanze non rientrano più nell'ambito di tali definizioni e che pertanto devono considerarsi come « altri zuccheri » che tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1010/86, tali zuccheri hanno diritto alla restituzione nella loro veste di prodotti di base; che in conseguenza di ciò si deve prevedere, ai fini della determinazione della restituzione alla produzione applicabile a tali prodotti, un metodo di calcolo che faccia riferimento al loro tenore di saccarosio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1010/86 è fissata per 100 kg netti a 33,556 ECU per il trimestre dal 1° gennaio al 31 marzo 1991. Per gli zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti o di altre sostanze ottenuti da zucchero bianco o da zucchero greggio, la restituzione alla produzione è stabilita moltiplicando l'importo di quest'ultima per il tenore di saccarosio dello zucchero in causa determinato secondo il metodo polarimetrico espresso in percentuale del suo peso allo stato secco.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

(3) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

(4) GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 1.

(5) GU n. L 201 del 25. 7. 1978, pag. 26.

(6) GU n. L 186 del 18. 7. 1990, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3852/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1990

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo ⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 ⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione ⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto della situazione e delle prospettive d'evoluzione a termine sia per

quanto riguarda le disponibilità di cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possibilità e condizioni di vendita dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre pure garantire al mercato dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁸⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 16,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		1	2	3	4	5	6	7
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 90 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1001 90 91 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 90 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 100	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 130	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 150	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 170	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 180	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 600	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 100	01	0	0	0	0	0	- 50,00	- 50,00
1103 11 10 200	01	0	0	0	0	0	- 50,00	- 50,00
1103 11 10 500	01	0	0	0	0	0	- 50,00	- 50,00
1103 11 10 900	01	0	0	0	0	0	- 50,00	- 50,00
1103 11 90 100	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 900	—	—	—	—	—	—	—	—

(*) Per le destinazioni seguenti:

01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3853/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1990

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	—	—
1001 10 90 000	04	140,00
	06	50,00
	02	0
1001 90 91 000	—	—
1001 90 99 000	04	100,00
	05	100,00
	02	20,00
1002 00 00 000	03	100,00
	05	100,00
	02	20,00
1003 00 10 000	07	87,00
	02	0
1003 00 90 000	04	87,00
	02	20,00
1004 00 10 000	—	—
1004 00 90 000	—	—
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	03	65,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 100	01	150,00
1101 00 00 130	01	130,00
1101 00 00 150	01	120,00
1101 00 00 170	01	110,00
1101 00 00 180	01	100,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 600	01	150,00
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	01	230,00
1103 11 10 200	01	220,00
1103 11 10 500	01	190,00
1103 11 10 900	01	180,00
1103 11 90 100	01	150,00
1103 11 90 900	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 05 la zona II b),
- 06 Unione Sovietica,
- 07 Polonia.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3854/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1990

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio⁽⁵⁾, e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio⁽⁶⁾, che definiscono, rispettivamente nel settore dei cereali e del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto

economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁸⁾, ha definito all'articolo 6 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è necessario tener conto, in base ai criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 2744/75 dei prezzi e delle quantità dei prodotti presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la restituzione è calcolata tenendo conto del quantitativo di materia prima che determina l'elemento mobile del prelievo; che per alcuni prodotti trasformati il quantitativo di materia prima utilizzata può variare a seconda dell'impiego finale del prodotto; che a seconda del procedimento di fabbricazione utilizzato vengono ottenuti, oltre al prodotto principale, altri prodotti il cui quantitativo e il cui valore possono variare a seconda della natura e della qualità del prodotto principale che ci si propone di fabbricare; che il cumulo delle restituzioni relative ai vari prodotti derivati da uno stesso prodotto di base potrebbe rendere possibili, in casi determinati, esportazioni verso i paesi terzi a prezzi inferiori ai corsi praticati sul mercato mondiale; che di conseguenza per alcuni di tali prodotti, è opportuno limitare la restituzione ad un ammontare che consenta l'accesso al mercato mondiale, garantendo nello stesso tempo il rispetto degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁶⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽⁷⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁸⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle*

Comunità europee, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/79, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 100	176,13	1104 22 30 100	169,05
1102 20 10 300	150,97	1104 22 30 900	—
1102 20 10 900	—	1104 22 50 000	—
1102 20 90 100	150,97	1104 23 10 100	188,72
1102 20 90 900	—	1104 23 10 300	144,68
1102 30 00 000	—	1104 23 10 900	—
1102 90 10 100	147,39	1104 29 11 000	—
1102 90 10 900	100,23	1104 29 15 000	—
1102 90 30 100	178,99	1104 29 19 000	—
1102 90 30 900	—	1104 29 91 000	107,67
1103 12 00 100	178,99	1104 29 95 000	105,10
1103 12 00 900	—	1104 30 10 000	26,92
1103 13 11 100	226,46	1104 30 90 000	31,45
1103 13 11 300	176,13	1107 10 11 000	191,65
1103 13 11 500	150,97	1107 10 91 000	174,90
1103 13 11 900	—	1108 11 00 100	215,34
1103 13 19 100	226,46	1108 11 00 900	—
1103 13 19 300	176,13	1108 12 00 100	201,30
1103 13 19 500	150,97	1108 12 00 900	—
1103 13 19 900	—	1108 13 00 100	201,30
1103 13 90 100	150,97	1108 13 00 900	—
1103 13 90 900	—	1108 14 00 100	—
1103 14 00 000	—	1108 14 00 900	—
1103 19 10 000	105,10	1108 19 10 100	264,91
1103 19 30 100	152,30	1108 19 10 900	—
1103 19 30 900	—	1108 19 90 100	—
1103 21 00 000	109,82	1108 19 90 900	—
1103 29 20 000	100,23	1109 00 00 100	0,00
1103 29 30 000	—	1109 00 00 900	—
1103 29 40 000	128,33	1702 30 51 000	262,94
1104 11 90 100	147,39	1702 30 59 000	201,30
1104 11 90 900	—	1702 30 91 000	262,94
1104 12 90 100	198,88	1702 30 99 000	201,30
1104 12 90 300	159,10	1702 40 90 000	201,30
1104 12 90 900	—	1702 90 50 100	262,94
1104 19 10 000	109,82	1702 90 50 900	201,30
1104 19 50 110	201,30	1702 90 75 000	275,52
1104 19 50 130	163,55	1702 90 79 000	191,23
1104 19 50 150	—	2106 90 55 000	201,30
1104 19 50 190	—	2302 10 10 000	26,54
1104 19 50 900	—	2302 10 90 100	26,54
1104 19 91 000	—	2302 10 90 900	—
1104 21 10 100	147,39	2302 20 10 000	26,54
1104 21 10 900	—	2302 20 90 100	26,54
1104 21 30 100	147,39	2302 20 90 900	—
1104 21 30 900	—	2302 30 10 000	26,54
1104 21 50 100	196,52	2302 30 90 000	26,54
1104 21 50 300	157,22	2302 40 10 000	26,54
1104 21 50 900	—	2302 40 90 000	26,54
1104 22 10 100	159,10	2303 10 11 100	100,65
1104 22 10 900	—	2303 10 11 900	—

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3855/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1990

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che conformemente allo stesso articolo occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali porta a fissare la restituzione ad un importo che compensa il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 944/87⁽⁵⁾, la restitu-

zione degli alimenti composti a base di cereali deve essere determinata tenendo conto soltanto dei prodotti che entrano nella fabbricazione di alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1349/87⁽⁷⁾, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve essere basato sulle medie delle restituzioni concesse e dei prelievi calcolati per i cereali di base più comunemente utilizzati, modificate in funzione del prezzo di entrata in vigore nel mese corrente; che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che è opportuno pertanto classificare, in vista di una semplificazione, gli alimenti composti in categorie e fissare la restituzione relativa a ciascuna categoria in base alla quantità dei prodotti cerealicoli contenuti in ognuna delle categorie in causa; che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro composizione e destinazione; che per attuare tale differenziazione è opportuno utilizzare le zone di destinazione determinate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione, del 27 maggio 1977, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89⁽⁹⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.

⁽⁵⁾ GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 127 del 16. 5. 1987, pag. 14.

⁽⁸⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53.

⁽⁹⁾ GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 11 050	—	—
2309 10 11 110	01	5,94
	09	—
2309 10 11 190	01	5,45
	09	—
2309 10 11 210	01	11,87
	09	—
2309 10 11 290	01	10,89
	09	—
2309 10 11 310	01	23,75
	09	—
2309 10 11 390	01	21,78
	09	—
2309 10 11 900	—	—
2309 10 13 050	—	—
2309 10 13 110	01	5,94
	09	—
2309 10 13 190	01	5,45
	09	—
2309 10 13 210	01	11,87
	09	—
2309 10 13 290	01	10,89
	09	—
2309 10 13 310	01	23,75
	09	—
2309 10 13 390	01	21,78
	09	—
2309 10 13 900	—	—
2309 10 31 050	—	—
2309 10 31 110	01	5,94
	09	—
2309 10 31 190	01	5,45
	09	—
2309 10 31 210	01	11,87
	09	—
2309 10 31 290	01	10,89
	09	—
2309 10 31 310	01	23,75
	09	—
2309 10 31 390	01	21,78
	09	—
2309 10 31 410	01	35,62
	09	—
2309 10 31 490	01	32,67
	09	—
2309 10 31 510	01	47,49
	09	—

<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 31 590	01	43,56
	09	—
2309 10 31 610	01	59,37
	09	—
2309 10 31 690	01	54,46
	09	—
2309 10 31 900	—	—
2309 10 33 050	—	—
2309 10 33 110	01	5,94
	09	—
2309 10 33 190	01	5,45
	09	—
2309 10 33 210	01	11,87
	09	—
2309 10 33 290	01	10,89
	09	—
2309 10 33 310	01	23,75
	09	—
2309 10 33 390	01	21,78
	09	—
2309 10 33 410	01	35,62
	09	—
2309 10 33 490	01	32,67
	09	—
2309 10 33 510	01	47,49
	09	—
2309 10 33 590	01	43,56
	09	—
2309 10 33 610	01	59,37
	09	—
2309 10 33 690	01	54,46
	09	—
2309 10 33 900	—	—
2309 10 51 050	—	—
2309 10 51 110	01	5,94
	09	—
2309 10 51 190	01	5,45
	09	—
2309 10 51 210	01	11,87
	09	—
2309 10 51 290	01	10,89
	09	—
2309 10 51 310	01	23,75
	09	—
2309 10 51 390	01	21,78
	09	—
2309 10 51 410	01	35,62
	09	—
2309 10 51 490	01	32,67
	09	—
2309 10 51 510	01	47,49
	09	—
2309 10 51 590	01	43,56
	09	—
2309 10 51 610	01	59,37
	09	—

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 51 690	01	54,46
	09	—
2309 10 51 710	01	71,24
	09	—
2309 10 51 790	01	65,35
	09	—
2309 10 51 810	01	77,72
	09	—
2309 10 51 890	01	71,29
	09	—
2309 10 51 900	—	—
2309 10 53 050	—	—
2309 10 53 110	01	5,94
	09	—
2309 10 53 190	01	5,45
	09	—
2309 10 53 210	01	11,87
	09	—
2309 10 53 290	01	10,89
	09	—
2309 10 53 310	01	23,75
	09	—
2309 10 53 390	01	21,78
	09	—
2309 10 53 410	01	35,62
	09	—
2309 10 53 490	01	32,67
	09	—
2309 10 53 510	01	47,49
	09	—
2309 10 53 590	01	43,56
	09	—
2309 10 53 610	01	59,37
	09	—
2309 10 53 690	01	54,46
	09	—
2309 10 53 710	01	71,24
	09	—
2309 10 53 790	01	65,35
	09	—
2309 10 53 810	01	77,72
	09	—
2309 10 53 890	01	71,29
	09	—
2309 10 53 900	—	—
2309 90 31 050	—	—
2309 90 31 110	01	5,94
	09	—

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 90 31 190	01	5,45
	09	—
2309 90 31 210	01	11,87
	09	—
2309 90 31 290	01	10,89
	09	—
2309 90 31 310	01	23,75
	09	—
2309 90 31 390	01	21,78
	09	—
2309 90 31 900	—	—
2309 90 33 050	—	—
2309 90 33 110	01	5,94
	09	—
2309 90 33 190	01	5,45
	09	—
2309 90 33 210	01	11,87
	09	—
2309 90 33 290	01	10,89
	09	—
2309 90 33 310	01	23,75
	09	—
2309 90 33 390	01	21,78
	09	—
2309 90 33 900	—	—
2309 90 41 050	—	—
2309 90 41 110	01	5,94
	09	—
2309 90 41 190	01	5,45
	09	—
2309 90 41 210	01	11,87
	09	—
2309 90 41 290	01	10,89
	09	—
2309 90 41 310	01	23,75
	09	—
2309 90 41 390	01	21,78
	09	—
2309 90 41 410	01	35,62
	09	—
2309 90 41 490	01	32,67
	09	—
2309 90 41 510	01	47,49
	09	—
2309 90 41 590	01	43,56
	09	—
2309 90 41 610	01	59,37
	09	—
2309 90 41 690	01	54,46
	09	—
2309 90 41 900	—	—
2309 90 43 050	—	—
2309 90 43 110	01	5,94
	09	—
2309 90 43 190	01	5,45
	09	—

<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 90 43 210	01	11,87
	09	—
2309 90 43 290	01	10,89
	09	—
2309 90 43 310	01	23,75
	09	—
2309 90 43 390	01	21,78
	09	—
2309 90 43 410	01	35,62
	09	—
2309 90 43 490	01	32,67
	09	—
2309 90 43 510	01	47,49
	09	—
2309 90 43 590	01	43,56
	09	—
2309 90 43 610	01	59,37
	09	—
2309 90 43 690	01	54,46
	09	—
2309 90 43 900	—	—
2309 90 51 050	—	—
2309 90 51 110	01	5,94
	09	—
2309 90 51 190	01	5,45
	09	—
2309 90 51 210	01	11,87
	09	—
2309 90 51 290	01	10,89
	09	—
2309 90 51 310	01	23,75
	09	—
2309 90 51 390	01	21,78
	09	—
2309 90 51 410	01	35,62
	09	—
2309 90 51 490	01	32,67
	09	—
2309 90 51 510	01	47,49
	09	—
2309 90 51 590	01	43,56
	09	—
2309 90 51 610	01	59,37
	09	—
2309 90 51 690	01	54,46
	09	—
2309 90 51 710	01	71,24
	09	—
2309 90 51 790	01	65,35
	09	—
2309 90 51 810	01	77,72
	09	—

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
2309 90 51 890	01	71,29
	09	—
2309 90 51 900	—	—
2309 90 53 050	—	—
2309 90 53 110	01	5,94
	09	—
2309 90 53 190	01	5,45
	09	—
2309 90 53 210	01	11,87
	09	—
2309 90 53 290	01	10,89
	09	—
2309 90 53 310	01	23,75
	09	—
2309 90 53 390	01	21,78
	09	—
2309 90 53 410	01	35,62
	09	—
2309 90 53 490	01	32,67
	09	—
2309 90 53 510	01	47,49
	09	—
2309 90 53 590	01	43,56
	09	—
2309 90 53 610	01	59,37
	09	—
2309 90 53 690	01	54,46
	09	—
2309 90 53 710	01	71,24
	09	—
2309 90 53 790	01	65,35
	09	—
2309 90 53 810	01	77,72
	09	—
2309 90 53 890	01	71,29
	09	—
2309 90 53 900	—	—

(*) Per le destinazioni seguenti :

01 le zone A, B, C, D ed E definite nell'allegato II del regolamento (CEE) 1124/77 e la Groenlandia,
09 altre destinazioni.

NB : I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3856/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1990

che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) 3655/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2169/86 della Commissione, del 10 luglio 1986, che stabilisce le modalità di controllo e di pagamento delle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3056/90 ⁽⁶⁾, prevede che la restituzione alla produzione deve essere fissata ogni mese, in base alla restituzione all'esportazione applicabile al granturco nel mese considerato, da moltiplicarsi, previa deduzione di un importo forfettario che rappresenta le spese di avvicinamento, per il coefficiente 1,60; che lo stesso articolo prevede la possibilità di modifica della restituzione in caso di cambiamenti importanti dei prezzi del mais e del grano;

considerando che le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano in allegato al regolamento (CEE) n. 2169/86 al fine di stabilire l'importo esatto da pagare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione nei settori dei cereali e del riso applicabili in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1009/86 e calcolata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2169/86 modificato, è fissata a 177,30 ECU/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 33.⁽⁵⁾ GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 12.⁽⁶⁾ GU n. L 294 del 25. 10. 1990, pag. 13.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3857/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1990

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per le restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 766/68, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1400/78 del Consiglio, del 20 giugno 1978, che stabilisce le norme generali applicabili alla

restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica⁽⁷⁾, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del suddetto regolamento; che l'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e degli aspetti economici delle esportazioni previste; che la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo e della restituzione per l'isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 192/75⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1714/88;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 9.

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽²⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese; che esse possono essere modificate nell'intervallo;

considerando che in virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione (1)	Importo della restituzione per 100 kg di sostanza secca (2)
1702 40 10 100		38,12
1702 60 10 000		38,12
1702 60 90 000	0,3812	
1702 90 30 000		38,12
1702 90 60 000	0,3812	
1702 90 71 000	0,3812	
1702 90 90 900	0,3812	
2106 90 30 000		38,12
2106 90 59 000	0,3812	

(1) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

(2) Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata) (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3858/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1990

che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere calcolato, se del caso, forfettariamente, in funzione del tenore di saccarosio, o di altri zuccheri convertiti in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78⁽⁴⁾, l'importo di base del prelievo per 100 kg di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 kg di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno della fissazione dell'importo di base se tale prelievo differisce di almeno 0,73 ECU da tale media;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese; che deve tuttavia essere modificato nell'inter-

vallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno del mese successivo al mese di validità dell'importo di base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero bianco differisce di almeno 0,73 ECU dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che è servito per il calcolo dell'importo di base; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due suddetti prezzi d'entrata, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 837/68;

considerando che il prelievo sui prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 è composto, a norma del paragrafo 6 dell'articolo 16, di un elemento mobile e di un elemento fisso: l'elemento fisso è pari, per 100 kg di sostanza secca, ad un decimo dell'importo dell'elemento fisso stabilito conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, punto B, del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90; per la fissazione del prelievo all'importazione dei prodotti dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 90 50, l'elemento mobile è pari, per 100 kg di sostanza secca, al centuplo dell'importo di base del prelievo all'importazione applicabile a decorrere dal primo di ogni mese per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 1 di cui sopra; che il prelievo deve essere fissato ogni mese;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁷⁾,

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.⁽⁴⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione delle presenti disposizioni porta a fissare i prelievi all'importazione dei prodotti in parola come figura nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati come figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
1702 20 10	0,4417	—
1702 20 90	0,4417	—
1702 30 10	—	53,84
1702 40 10	—	53,84
1702 60 10	—	53,84
1702 60 90	0,4417	—
1702 90 30	—	53,84
1702 90 60	0,4417	—
1702 90 71	0,4417	—
1702 90 90	0,4417	—
2106 90 30	—	53,84
2106 90 59	0,4417	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 3859/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1990

che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che l'articolo 303 dell'atto di adesione prevede l'applicazione, per un periodo di sette anni a decorrere dall'adesione, di un prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio originari di determinati paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 599/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3462/90⁽⁴⁾ ha fissato il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi;

considerando che, a seguito dell'applicazione delle norme e modalità di cui al regolamento (CEE) n. 599/86 ai dati di cui la Commissione dispone, occorre fissare il prelievo conformemente all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 27 dicembre 1990,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di zucchero greggio destinato ad essere raffinato (codici NC 1701 11 10 e 1701 12 10), è fissato per la qualità tipo a 28,11 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 18.⁽⁴⁾ GU n. L 336 dell'1. 12. 1990, pag. 23.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1990, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3860/90 DELLA COMMISSIONE
del 28 dicembre 1990
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello
zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 3697/90 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento n. 3772/90⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3697/90 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3697/90, modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 357 del 20. 12. 1990, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU n. L 360 del 22. 12. 1990, pag. 77.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1990, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	35,05 ⁽¹⁾	
1701 11 90 910	34,61 ⁽¹⁾	
1701 11 90 950	⁽²⁾	
1701 12 90 100	35,05 ⁽¹⁾	
1701 12 90 910	34,61 ⁽¹⁾	
1701 12 90 950	⁽²⁾	
1701 91 00 000		0,3812
1701 99 10 100	38,12	
1701 99 10 910	37,62	
1701 99 10 950	37,62	
1701 99 90 100		0,3812

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3861/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1990

che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per i bovini viene determinato tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità, dall'altro, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale; che il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo per i bovini e per le carni fresche o refrigerate di cui all'allegato, sezione a), codici NC 0201 10 10, 0201 10 90, 0201 20 11 e 0201 20 19, dello stesso regolamento, tenendo conto principalmente della situazione della domanda e dell'offerta, dei prezzi del mercato mondiale delle carni congelate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni fresche o refrigerate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;
- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;
- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prelievo di base per le carni di cui all'allegato dello stesso regolamento, sezioni a), c) e d), è uguale a quello determinato per i bovini, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁴⁾;considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti a decorrere dal 14 maggio 1990 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1188/90 del Consiglio⁽⁵⁾;considerando che il prezzo d'orientamento fissato dal Consiglio è ridotto dal regolamento (CEE) n. 1252/90 della Commissione, dell'11 maggio 1990, relativo ai prezzi e agli importi fissati in ecu dal Consiglio nel settore delle carni bovine e ridotti a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 586/77 dispone che il prelievo di base venga calcolato secondo il metodo precisato nel suo articolo 3 tenendo conto dell'insieme dei prezzi d'offerta franco frontiera rappresentativi della Comunità, stabiliti per i prodotti di ciascuna delle categorie e presentazioni previste dall'articolo 2 e risultanti in particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dagli altri elementi d'informazione concernenti i prezzi all'esportazione praticati dai paesi terzi;

⁽³⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.⁽⁵⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 36.⁽⁶⁾ GU n. L 121 del 12. 5. 1990, pag. 30.

considerando che non si deve tuttavia tenere conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che, qualora per una o più delle categorie di animali vivi o delle presentazioni di carni non possa essere constatato un prezzo d'offerta franco frontiera, si applica ai fini del calcolo l'ultimo prezzo disponibile;

considerando che, se il prezzo d'offerta franco frontiera differisce di meno di 0,60 ecu per 100 kg di peso vivo da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo deve essere mantenuto;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, viene fissato per taluni paesi terzi un prelievo di base specifico tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e la media dei prezzi constatati durante un periodo determinato, maggiorata dell'incidenza del dazio doganale, dall'altro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 611/77 della Commissione⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 925/77⁽²⁾, ha previsto che il prelievo specifico per i prodotti originari e provenienti dall'Austria, dalla Svezia e dalla Svizzera sia fissato sulla base della media ponderata dei corsi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi di tali paesi terzi; che i coefficienti di ponderazione e i mercati rappresentativi sono fissati negli allegati del regolamento (CEE) n. 611/77;

considerando che, per il calcolo del prelievo specifico, è tenuto conto della media dei prezzi soltanto se il relativo importo supera di almeno 1,21 ecu per 100 kg di peso vivo il prezzo d'offerta franco frontiera determinato in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che, se la media dei prezzi differisce di meno di 0,60 ecu per 100 kg di peso vivo da quella precedentemente considerata per il calcolo del prelievo, quest'ultima media può essere mantenuta;

considerando che, qualora uno o più dei suddetti paesi terzi adottino, soprattutto per motivi di ordine sanitario, misure aventi un'incidenza sui corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può prendere in considerazione

gli ultimi corsi registrati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro;

considerando che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi di bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3784/90⁽⁴⁾;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato;

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 109 del 30. 4. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 364 del 28. 12. 1990, pag. 21.

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi registrati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ecu per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi connessi con gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità; che occorre inoltre tener conto del regolamento (CEE) n. 314/83 del Consiglio, del 24 gennaio 1983, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽¹⁾, e della decisione 87/605/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽²⁾, che prevede una riduzione del prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di taluni prodotti del settore delle carni bovine originari della Jugoslavia e da essa provenienti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio⁽³⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che le diverse presentazioni di carni bovine sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura

prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che i prelievi e i prelievi specifici sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o del prelievo di base specifico o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato su loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁵⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 72.

⁽³⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Codice NC	Iugoslavia (*)	Austria/Svezia/ Svizzera	Altri paesi terzi
— Peso vivo —			
0102 90 10	—	26,502	(¹) 124,192
0102 90 31	21,788	(¹) 26,502	(¹) 124,192
0102 90 33	—	26,502	(¹) 124,192
0102 90 35	21,788	26,502	(¹) 124,192
0102 90 37	21,788	26,502	(¹) 124,192
— Peso netto —			
0201 10 10	—	50,353	(¹) 235,964
0201 10 90	41,397	50,353	(¹) 235,964
0201 20 21	—	50,353	(¹) 235,964
0201 20 29	41,397	50,353	(¹) 235,964
0201 20 31	—	40,282	(¹) 188,771
0201 20 39	33,118	40,282	(¹) 188,771
0201 20 51	49,677	60,423	(¹) 283,157
0201 20 59	49,677	60,423	(¹) 283,157
0201 20 90	—	75,530	(¹) 353,946
0201 30 00	—	86,395	(¹) 404,864
0206 10 95	—	86,395	(¹) 404,864
0210 20 10	—	75,530	353,946
0210 20 90	—	86,395	404,864
0210 90 41	—	86,395	404,864
0210 90 90	—	86,395	404,864
1602 50 10	—	86,395	404,864
1602 90 61	—	86,395	404,864

(¹) In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(²) Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1368/88 della Commissione (GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 26).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3862/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1990

che fissa i prelievi all'importazione di carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), codici NC 0202 10 00 e 0202 20 10 dello stesso regolamento viene determinato tenendo conto della differenza tra:

- da un lato, il prezzo d'orientamento moltiplicato per un coefficiente che rappresenta il rapporto esistente nella Comunità tra il prezzo delle carni fresche di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate in causa della stessa presentazione e il prezzo medio dei bovini adulti, e
- dall'altro lato, il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità delle carni congelate, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale e di un importo forfettario che rappresenta le spese specifiche per le operazioni d'importazione;

considerando che il coefficiente di cui sopra, calcolato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, è stato fissato a 1,69 e che l'importo forfettario di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b) dello stesso regolamento è stato fissato a 6,65 ecu con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁴⁾;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;

c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;

d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;

b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;

c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;

d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti a decorrere dal 14 maggio 1990 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1188/90 del Consiglio⁽⁵⁾;considerando che il prezzo d'orientamento fissato dal Consiglio è ridotto a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1252/90 della Commissione, dell'11 maggio 1990, relativo ai prezzi e agli importi fissati in ecu dal Consiglio nel settore delle carni bovine e ridotti a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990⁽⁶⁾;

considerando che per le carni congelate il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene determinato in funzione del prezzo del mercato mondiale stabilito sulla base delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo precedente la determinazione del prelievo di base, tenendo conto fra l'altro:

- dell'evoluzione prevedibile del mercato delle carni congelate,
- dei prezzi più rappresentativi sul mercato dei paesi terzi per le carni fresche o refrigerate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate, e
- dell'esperienza acquisita;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), codici NC 0202 20 50, 0202 20 90, 0202 30 10, 0202 30 50 e 0202 30 90 del regolamento (CEE) n. 805/68 è uguale a quello determinato per il prodotto dei codici NC 0202 10 00 e 0202 20 10,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.⁽⁵⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 36.⁽⁶⁾ GU n. L 121 del 12. 5. 1990, pag. 30.

moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera non viene tenuto conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che, finché il prezzo d'offerta franco frontiera delle carni congelate differisce di meno di 1 UC per 100 kg da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro;

considerando che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3784/90⁽²⁾;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regola-

mento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato;

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ecu per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio⁽³⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che le diverse presentazioni di carni congelate sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 364 del 28. 12. 1990, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un

determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per le carni congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate⁽¹⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo
	— Peso netto —
0202 10 00	(1) 197,163
0202 20 10	(1) 197,163
0202 20 30	(1) 157,730
0202 20 50	(1) 246,454
0202 20 90	(1) 295,745
0202 30 10	(1) 246,454
0202 30 50	(1) 246,454
0202 30 90	(1) 339,120
0206 29 91	(1) 339,120

(1) In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3863/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1990

che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare gli articoli 8 e 12, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite ed i prelievi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 1611/90 della Commissione, del 15 giugno 1990, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle carni suine⁽³⁾;

considerando che i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2652/90 della Commissione⁽⁴⁾, per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1990 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1991; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo dal 1° luglio al 30 novembre 1990;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, si deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il valore della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al valore utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3% dal regolamento (CEE) n. 2766/75 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87⁽⁶⁾;

considerando che il valore della quantità dei cereali da foraggio si discosta di più del 3% dal valore utilizzato per il trimestre precedente; che è quindi necessario tener

conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale in sede di fissazione dei prezzi limite per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1991;

considerando che, nel fissare il prelievo valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se nella stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che è stata effettuata una nuova fissazione dei prezzi limite; che è quindi necessario fissare i prelievi tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale;

considerando che, per i prodotti del settore delle carni suine per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento;

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽⁷⁾ e (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽⁸⁾, sono stati istituiti regimi speciali all'importazione che prevedono la riduzione del 50% dei prelievi nell'ambito di importi fissi o di contingenti annui, tra l'altro relativamente a taluni prodotti del settore delle carni suine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 1991, i prezzi limite come pure i prelievi previsti rispetti-

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.⁽³⁾ GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 18.⁽⁴⁾ GU n. L 252 del 15. 9. 1990, pag. 15.⁽⁵⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 25.⁽⁶⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 11.⁽⁷⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990.⁽⁸⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

vamente agli articoli 12 e 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono fissati agli importi indicati in allegato.

2. Tuttavia, per i prodotti dei codici NC 0206 30 21, 0206 30 31, 0206 41 91, 0206 49 91, 1501 00 11, 1601 00 10, 1602 10 00, 1602 20 90 o 1602 90 10, per i

quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

Codice NC	Prezzi limite ECU/100 kg	Ammontare dei prelievi ECU/100 kg	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
0103 91 10	69,09	52,26	—
0103 92 11	58,76	44,45	—
0103 92 19	69,09	52,26	—
0203 11 10	89,85	67,96	—
0203 12 11	130,28	98,54	—
0203 12 19	100,63	76,12	—
0203 19 11	100,63	76,12	—
0203 19 13	145,56	110,10	—
0203 19 15	78,17	59,13	—
0203 19 55	145,56	110,10	—
0203 19 59	145,56	110,10	—
0203 21 10	89,85	67,96	—
0203 22 11	130,28	98,54	—
0203 22 19	100,63	76,12	—
0203 29 11	100,63	76,12	—
0203 29 13	145,56	110,10 ⁽¹⁾	—
0203 29 15	78,17	59,13	—
0203 29 55	145,56	110,10 ⁽¹⁾	—
0203 29 59	145,56	110,10	—
0206 30 21	108,72	82,23	7
0206 30 31	79,07	59,80	4
0206 41 91	108,72	82,23	7
0206 49 91	79,07	59,80	4
0209 00 11	35,94	27,18	—
0209 00 19	39,53	29,90	—
0209 00 30	21,56	16,31	—
0210 11 11	130,28	98,54 ⁽¹⁾	—
0210 11 19	100,63	76,12	—
0210 11 31	253,38	191,65	—
0210 11 39	199,47	150,87	—
0210 12 11	78,17	59,13 ⁽¹⁾	—
0210 12 19	130,28	98,54	—
0210 19 10	115,01	86,99	—
0210 19 20	125,79	95,14	—
0210 19 30	100,63	76,12	—
0210 19 40	145,56	110,10 ⁽¹⁾	—
0210 19 51	145,56	110,10	—
0210 19 59	145,56	110,10	—
0210 19 60	199,47	150,87	—
0210 19 70	250,68	189,61	—
0210 19 81	253,38	191,65	—
0210 19 89	253,38	191,65	—
0210 90 31	108,72	82,23	—
0210 90 39	79,07	59,80	—
1501 00 11	28,75	21,75	3
1501 00 19	28,75	21,75	—
1601 00 10	125,79	111,84 ⁽²⁾	24
1601 00 91	211,15	193,39 ⁽¹⁾⁽²⁾	—

Codice NC	Prezzi limite ECU/100 kg	Ammontare dei prelievi ECU/100 kg	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
1601 00 99	143,76	130,87 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
1602 10 00	100,63	96,91	26
1602 20 90	116,81	134,95	25
1602 41 10	220,13	200,93	—
1602 42 10	184,19	164,47	—
1602 49 11	220,13	210,03	—
1602 49 13	184,19	178,97	—
1602 49 15	184,19	161,14 ⁽¹⁾	—
1602 49 19	121,30	109,37 ⁽¹⁾	—
1602 49 30	100,63	93,12	—
1602 49 50	60,20	64,33	—
1602 90 10	116,81	109,61	26
1602 90 51	121,30	108,03	—
1902 20 30	60,20	60,99	—

⁽¹⁾ Per i prodotti originari di paesi in via di sviluppo e figuranti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3834/90, il prelievo è ridotto del 50 % limitatamente agli importi fissi ivi fissati.

⁽²⁾ Per i prodotti originari di paesi ACP/PTOM indicati nell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 715/90, il prelievo è ridotto del 50 % nei limiti dei contingenti ivi indicati.

NB: I codici NC e i richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 della Commissione (GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3864/90 DELLA COMMISSIONE
del 28 dicembre 1990
che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite ed i prelievi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 2778/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3986/87⁽⁴⁾;

considerando che i prezzi limite ed i prelievi per il pollame sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2826/90 della Commissione⁽⁵⁾ per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1990, e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1991; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo dal 1° luglio al 30 novembre 1990;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, si deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il prezzo della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al prezzo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3 % dal regolamento (CEE) n. 2778/75;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio utilizzata per la produzione di carne si discosta di

oltre il 3 % da quello utilizzato per il trimestre precedente; che è quindi necessario tener conto di detta evoluzione nel fissare i prezzi limite per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1991;

considerando che, nel fissare il prelievo valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se alla stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che i prezzi limite sono stati nuovamente fissati per certi prodotti; che è quindi necessario fissare i prelievi tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio;

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽⁶⁾ e (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽⁷⁾, sono stati istituiti regimi speciali all'importazione che prevedono la riduzione del 50 % dei prelievi nell'ambito di importi fissi o di contingenti annui, tra l'altro relativamente a taluni prodotti del settore del pollame;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3833/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽⁸⁾ ha sospeso, in tutto o in parte, i dazi della tariffa doganale comune, fra l'altro con riferimento a taluni prodotti del settore del pollame;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 84.

⁽⁴⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 69.

⁽⁶⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990.

⁽⁷⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁸⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I prelievi previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2777/75 ed i prezzi limite previsti dall'articolo 7 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento, sono fissati nell'allegato.

2. I prelievi per i prodotti dei codici NC 0207 31, 0207 39 90, 0207 50, 0210 90 71, 0210 90 79, 1501 00 90, 1602 31, 1602 39 19, 1602 39 30 e 1602 39 90, per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nell'ambito del GATT, sono tuttavia limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame (*)

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi	Dazio convenzionale
	ECU/100 unità	ECU/100 unità	%
0105 11 00	22,27	6,44	—
0105 19 10	98,85	21,19	—
0105 19 90	22,27	6,44	—
	ECU/100 kg	ECU/100 kg	
0105 91 00	77,15	26,26	—
0105 99 10	86,94	40,58	—
0105 99 20	112,76	40,61	—
0105 99 30	102,46	30,49	—
0105 99 50	118,55	42,36	—
0207 10 11	96,94	32,99	—
0207 10 15	110,22	37,52	—
0207 10 19	120,10	40,87	—
0207 10 31	146,37	43,55	—
0207 10 39	160,44	47,74	—
0207 10 51	102,28	47,74	—
0207 10 55	124,20	57,97	—
0207 10 59	138,00	64,41 ⁽²⁾	—
0207 10 71	161,08	58,01	—
0207 10 79	151,93	61,73 ⁽²⁾	—
0207 10 90	169,35	60,52	—
0207 21 10	110,22	37,52	—
0207 21 90	120,10	40,87	—
0207 22 10	146,37	43,55	—
0207 22 90	160,44	47,74	—
0207 23 11	124,20	57,97	—
0207 23 19	138,00	64,41 ⁽²⁾	—
0207 23 51	161,08	58,01	—
0207 23 59	151,93	61,73 ⁽²⁾	—
0207 23 90	169,35	60,52	—
0207 31 00	1 610,80	580,10	3 ⁽³⁾
0207 39 11	282,64	109,20	—
0207 39 13	132,11	44,96	—
0207 39 15	91,27	33,97	—
0207 39 17	63,18	23,52	—
0207 39 21	181,86	61,91	—
0207 39 23	170,84	58,16	—
0207 39 25	280,82	104,52	—
0207 39 27	63,18	23,52	—
0207 39 31	307,38	91,46	—

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi	Dazio convenzionale
	ECU/100 kg	ECU/100 kg	%
0207 39 33	176,48	52,51	—
0207 39 35	91,27	33,97	—
0207 39 37	63,18	23,52	—
0207 39 41	234,19	69,68	—
0207 39 43	109,78	32,66	—
0207 39 45	197,60	58,79	—
0207 39 47	280,82	104,52	—
0207 39 51	63,18	23,52	—
0207 39 53	319,05	129,63 ⁽²⁾	—
0207 39 55	282,64	109,20	—
0207 39 57	151,80	70,85	—
0207 39 61	167,12	67,90 ⁽²⁾	—
0207 39 63	186,29	66,57	—
0207 39 65	91,27	33,97 ⁽²⁾	—
0207 39 67	63,18	23,52 ⁽²⁾	—
0207 39 71	227,90	92,60 ⁽²⁾	—
0207 39 73	181,86	61,91	—
0207 39 75	220,30	89,51 ⁽²⁾	—
0207 39 77	170,84	58,16	—
0207 39 81	193,30	83,79 ⁽²⁾	—
0207 39 83	280,82	104,52	—
0207 39 85	63,18	23,52	—
0207 39 90	161,47	60,10	10
0207 41 10	282,64	109,20	—
0207 41 11	132,11	44,96	—
0207 41 21	91,27	33,97	—
0207 41 31	63,18	23,52	—
0207 41 41	181,86	61,91	—
0207 41 51	170,84	58,16	—
0207 41 71	280,82	104,52	—
0207 41 90	63,18	23,52	—
0207 42 10	307,38	91,46	—
0207 42 11	176,48	52,51	—
0207 42 21	91,27	33,97	—
0207 42 31	63,18	23,52	—
0207 42 41	234,19	69,68	—
0207 42 51	109,78	32,66	—
0207 42 59	197,60	58,79	—
0207 42 71	280,82	104,52	—
0207 42 90	63,18	23,52	—
0207 43 11	319,05	129,63 ⁽²⁾	—
0207 43 15	282,64	109,20	—
0207 43 21	151,80	70,85	—
0207 43 23	167,12	67,90 ⁽²⁾	—

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi	Dazio convenzionale
	ECU/100 kg	ECU/100 kg	%
0207 43 25	186,29	66,57	—
0207 43 31	91,27	33,97 ⁽¹⁾	—
0207 43 41	63,18	23,52 ⁽²⁾	—
0207 43 51	227,90	92,60 ⁽²⁾	—
0207 43 53	181,86	61,91	—
0207 43 61	220,30	89,51 ⁽²⁾	—
0207 43 63	170,84	58,16	—
0207 43 71	193,30	83,79 ⁽²⁾	—
0207 43 81	280,82	104,52	—
0207 43 90	63,18	23,52	—
0207 50 10	1 610,80	580,10	3 ⁽³⁾
0207 50 90	161,47	60,10	10
0209 00 90	140,41	52,26	—
0210 90 71	1 610,80	580,10	3
0210 90 79	161,47	60,10	10
1501 00 90	168,49	62,71	18
1602 31 11	292,74	87,10	17
1602 31 19	308,90	114,97	17
1602 31 30	168,49	62,71	17
1602 31 90	98,29	36,58	17
1602 39 11	277,86	108,88	—
1602 39 19	308,90	114,97	17
1602 39 30	168,49	62,71	17
1602 39 90	98,29	36,58	17

⁽¹⁾ Per i prodotti di cui ai codici NC 0207, 1602 31 e 1602 39 originari di paesi ACP/PTOM, indicati nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, il prelievo è ridotto del 50 % nei limiti dei contingenti ivi indicati.

⁽²⁾ Per i prodotti originari di paesi in via di sviluppo e figuranti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, il prelievo è ridotto del 50 % limitatamente agli importi fissi ivi fissati.

⁽³⁾ Per i prodotti originari di paesi in via di sviluppo e indicati nel regolamento (CEE) n. 3833/90 del Consiglio, i dazi della tariffa doganale comune sono sospesi e non viene riscosso alcun prelievo.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3865/90 DELLA COMMISSIONE
del 28 dicembre 1990
che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1491/85, se il prezzo d'obiettivo valido per una campagna è superiore al prezzo del mercato mondiale, viene concessa un'integrazione pari alla differenza tra questi due prezzi per i semi di soia raccolti nella Comunità;

considerando che, il prezzo d'obiettivo per i semi di soia è stato fissato per la campagna di commercializzazione 1990/1991 dal regolamento (CEE) n. 1319/90 del Consiglio ⁽³⁾; che, in applicazione dell'articolo 95 e dell'articolo 293 dell'atto di adesione, l'aiuto per i semi di soia raccolti in Spagna e in Portogallo è calcolato a norma dei paragrafi 2 e 3 dei suddetti;

considerando che il prezzo d'obiettivo fissato dal Consiglio è ridotto dal regolamento (CEE) n. 1756/90 della Commissione, del 27 giugno 1990, che stabilisce il prezzo di obiettivo fissato in ecu dal Consiglio nel settore dei semi di soia e ridotto a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 ⁽⁴⁾;

considerando che, secondo il regolamento (CEE) n. 2194/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1231/89 ⁽⁶⁾, il prezzo del mercato mondiale è determinato in base alle effettive possibilità di acquisto più favorevoli, prescindendo dalle offerte e dalle quotazioni che non possono essere considerate rappresentative della reale tendenza del mercato; che si tiene conto delle offerte fatte sul mercato mondiale, nonché delle quotazioni nelle

borse importanti per il commercio internazionale; che a norma di tale regolamento l'integrazione da concedere in caso di fissazione anticipata deve essere pari all'importo applicabile nel giorno di presentazione della domanda di fissazione anticipata, modificato in funzione della differenza fra il prezzo indicativo valido nel giorno di cui sopra e quello valido nel giorno dell'identificazione; che l'adattamento di cui sopra si effettua aggiungendo o detrando dall'importo dell'integrazione applicabile nel giorno della presentazione della domanda l'importo correttivo e la differenza fra i prezzi indicativi di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 2537/89 della Commissione, dell'8 agosto 1989, recante modalità d'applicazione delle misure speciali per i semi di soia ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento n. 2427/90 ⁽⁸⁾;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2537/89, il prezzo del mercato mondiale è determinato per 100 kg ed è calcolato sulla base delle offerte e delle quotazioni più favorevoli concernenti forniture da effettuare entro i trenta giorni successivi alla data della loro constatazione;

considerando che, per le offerte e le quotazioni che non soddisfino alle condizioni indicate qui di seguito, si deve procedere agli adeguamenti necessari, in particolare a quelli previsti dall'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 2537/89;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione per i semi di soia derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 3217/90 della Commissione ⁽⁹⁾;

considerando che, ai fini del corretto funzionamento del regime d'integrazione, occorre prendere in considerazione per il suo calcolo:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽¹¹⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 162 del 28. 6. 1990, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 24.

⁽⁷⁾ GU n. L 245 del 22. 8. 1989, pag. 8.

⁽⁸⁾ GU n. L 228 del 22. 8. 1990, pag. 15.

⁽⁹⁾ GU n. L 308 dell'8. 11. 1990, pag. 19.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'integrazione nel corso della campagna di commercializzazione è fissata ogniqualvolta la situazione del mercato lo renda necessario e in modo da renderla applicabile almeno due volte al mese, una delle quali a decorrere dal primo giorno del mese;

considerando che all'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte ed ai corsi, di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che l'integrazione per semi di soia

deve essere fissata conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1491/85, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

(ECU/100 kg)

	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6
Semi raccolti in :						
— Spagna	18,473	18,236	18,109	18,295	18,438	18,280
— altro Stato membro	24,017	23,780	23,653	23,839	23,982	23,824

REGOLAMENTO (CEE) N. 3866/90 DELLA COMMISSIONE
del 28 dicembre 1990
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3709/90⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE, un'integrazione dev'essere concessa ai semi oleosi raccolti e trasformati nella Comunità quando il prezzo indicativo valido per una specie di seme è superiore al prezzo del mercato mondiale; che tali disposizioni sono attualmente applicabili soltanto ai semi di colza, di ravizzone e di girasole;

considerando che l'integrazione per i semi oleosi deve essere, in linea di massima, uguale alla differenza tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna 1990/1991 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1317/90⁽⁷⁾ e (CEE) n. 1318/90⁽⁸⁾ del Consiglio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1317/90 ha fissato un prezzo indicativo dei semi di colza e di ravizzone « doppio zero » per la campagna 1990/1991;

considerando che per le campagne di commercializzazione 1989/1990 e 1990/1991 il Consiglio non ha modificato la qualità tipo dei semi di girasole; che i coefficienti di equivalenza da applicare ai prezzi dei semi di girasole

provenienti dai paesi terzi sono stati fissati dal regolamento n. 225/67/CEE della Commissione⁽⁹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2869/87⁽¹⁰⁾;

considerando che i prezzi indicativi fissati dal Consiglio sono ridotti a norma del regolamento (CEE) n. 1756/90 della Commissione, del 27 giugno 1990, che stabilisce il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole e il prezzo minimo e il prezzo d'obiettivo fissati in ecu dal Consiglio e ridotti a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990⁽¹¹⁾;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione per i semi di colza e di ravizzone derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 2509/90 della Commissione⁽¹²⁾;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione per i semi di girasole derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 2833/90 della Commissione⁽¹³⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 29 del regolamento n. 136/66/CEE, il prezzo del mercato mondiale, calcolato per un luogo di transito di frontiera della Comunità è determinato sulla base delle possibilità di acquisto più favorevoli e che i corsi devono essere eventualmente adattati per tener conto di quelli dei prodotti concorrenti;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera⁽¹⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1983/82⁽¹⁵⁾, tale luogo è stato fissato a Rotterdam; che, conformemente all'articolo 1 dello stesso regolamento, il prezzo del mercato mondiale deve essere determinato tenendo conto di tutte le offerte fatte sul mercato mondiale di cui la Commissione ha conoscenza nonché di tutti i corsi quotati nelle borse più importanti per il commercio internazionale; che, conformemente all'articolo 2 del regolamento n. 225/67/CEE devono essere esclusi le offerte ed i corsi che non si riferiscono a un carico che può essere effettuato nei trenta giorni successivi alla data di determinazione del prezzo del mercato mondiale; che devono essere altresì escluse le offerte ed i corsi che in base all'andamento dei prezzi in generale e

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 358 del 21. 12. 1990, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 11.

⁽⁹⁾ GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 273 del 26. 9. 1987, pag. 16.

⁽¹¹⁾ GU n. L 162 del 28. 6. 1990, pag. 19.

⁽¹²⁾ GU n. L 237 dell'1. 9. 1990, pag. 7.

⁽¹³⁾ GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 86.

⁽¹⁴⁾ GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 6.

alle informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che non siano rappresentativi della reale tendenza del mercato; che sono infine da escludere le offerte ed i corsi corrispondenti a una possibilità di acquisto inferiore a 500, nonché le offerte ed i corsi relativi a semi di una qualità che non è comunemente commercializzata sul mercato mondiale;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE, fra le offerte ed i corsi presi in considerazione, quelli riferentisi ai prodotti «c» e «f» devono essere aumentati dello 0,2 %; che le offerte ed i corsi espressi «fas» e «fob» o diversamente, devono essere aumentati, secondo il caso, delle spese di carico, di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco o di carico fino al luogo di transito di frontiera; che le offerte ed i corsi, espressi «cif» per un luogo di transito di frontiera diverso da Rotterdam, devono essere modificati tenendo conto della differenza delle spese di trasporto e di assicurazione rispetto a un prodotto «cif» Rotterdam; che la Commissione deve considerare soltanto le spese di carico, di trasporto e di assicurazione che, per quanto le risulta, sono le meno elevate; che, infine, le offerte ed i corsi espressi «cif» Rotterdam, devono essere aumentati di 0,242 ecu;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 115/67/CEE, il prezzo del mercato mondiale dev'essere determinato per i semi alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE, le offerte e i corsi presi in considerazione per una presentazione diversa da quella alla rinfusa devono essere diminuiti del plusvalore risultante dalla presentazione; che le offerte ed i corsi presi in considerazione per una qualità diversa dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo devono essere adattati in conformità dei coefficienti di equivalenza figuranti nell'allegato allo stesso regolamento; che, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 225/67/CEE, nel caso di offerta sul mercato mondiale di qualità di semi di colza e di ravizzone diverse da quelle indicate nell'allegato, possono essere applicati coefficienti d'equivalenza derivati da quelli figuranti nell'allegato; che tale derivazione deve essere effettuata tenendo conto dei divari di prezzo tra la qualità di semi in questione e le qualità figuranti in tale allegato, nonché delle caratteristiche di questi diversi semi;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 115/67/CEE, qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale, non si disponga di offerte o di corsi su cui basarsi, tale prezzo deve essere fissato in base al valore delle quantità medie di olio e pannelli ottenuti dalla trasformazione nella Comunità di 100 kg di semi, diminuendo detto valore di un importo corrispondente ai costi di trasformazione di tali semi in olio e pannelli; che le quantità e i costi da prendere in considerazione per tale calcolo sono fissati nell'articolo 5 del regolamento n. 225/67/CEE; che il valore di tali quantitativi deve essere determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 di tale regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 115/67/CEE, qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale, non si disponga di offerte o di corsi su cui basarsi, e sia inoltre impossibile accertare il valore dell'olio o dei pannelli che si sono ricavati, il prezzo del mercato mondiale deve essere determinato in base agli ultimi valori noti dell'olio o dei pannelli, adattati per tener conto dell'evoluzione dei prezzi mondiali dei prodotti concorrenti, applicando a detti valori le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento n. 115/67/CEE; che a norma dell'articolo 7 del regolamento n. 225/67/CEE, devono essere considerati come prodotti concorrenti, secondo il caso, gli oli ed i pannelli che, nel periodo preso in considerazione, appaiono essere stati offerti in maggior quantità sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 6 del regolamento n. 115/67/CEE, il prezzo preso in considerazione per i semi di colza, di ravizzone e di girasole deve essere adattato anche di un importo uguale, al massimo, al divario determinato al suddetto articolo, quando tale divario rischia di avere un'incidenza sul normale smercio dei semi raccolti nella Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1594/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, relativo all'integrazione per i semi oleosi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1321/90⁽²⁾, ha stabilito le norme di concessione dell'integrazione per i semi oleosi; che a norma di tale regolamento l'integrazione da concedere in caso di fissazione anticipata deve essere pari all'importo applicabile nel giorno di presentazione della domanda di fissazione anticipata, modificato in funzione della differenza fra il prezzo indicativo valido nel giorno di cui sopra e quello valido nel giorno in cui i semi vengono posti sotto controllo nell'oleificio, o nell'impresa di produzione di alimenti per animali, nonché in funzione, all'occorrenza, di un importo correttivo; che, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione, del 21 settembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3603/90⁽⁴⁾, l'adattamento di cui sopra si effettua aggiungendo o detraendo dall'importo dell'integrazione applicabile nel giorno della presentazione della domanda l'importo correttivo e la differenza fra i prezzi indicativi di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 2681/83;

considerando che a norma dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2681/83 l'importo correttivo deve essere uguale al divario fra il prezzo dei semi di colza, ravizzone e girasole nel mercato mondiale ed il prezzo a termine degli stessi semi valido per un carico da realizzarsi durante il mese in cui i semi sono identificati nell'oleificio; che i prezzi di cui sopra sono determinati in conformità degli articoli 1, 4 e 5 del regolamento n. 115/67/CEE; che, nel caso in cui non è possibile prendere in

⁽¹⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 57.

considerazione alcuna offerta o alcun corso, devono applicarsi i metodi di calcolo previsti dall'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2681/83; che il divario suddetto può essere ritoccato in conformità dell'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 2681/83 tenendo conto dei prezzi dei principali semi concorrenti;

considerando che l'integrazione per i semi di colza, di ravizzone e di girasole raccolti o trasformati in Spagna e in Portogallo è adeguata in conformità del regolamento (CEE) n. 478/86 del Consiglio⁽¹⁾; che, in applicazione dell'articolo 95 e dell'articolo 293 dell'atto di adesione, tale integrazione per i semi raccolti in questi due Stati membri, è calcolata a norma dei paragrafi 2 e 3 dei suddetti articoli;

considerando che l'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 2681/83 prevede la pubblicazione dell'importo dell'integrazione finale, risultante dalla conversione, nelle singole monete nazionali, dell'importo in ecu ottenuto in base al calcolo di cui sopra, maggiorato o diminuito dell'importo differenziale; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1813/84 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1539/90⁽³⁾, ha definito gli elementi che compongono gli importi differenziali; che tali elementi sono uguali all'incidenza sul prezzo indicativo diminuito della percentuale di cui all'articolo 5, paragrafo 1 di detto regolamento, o sull'aiuto per l'integrazione del coefficiente derivato dalla percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1569/72; che, a norma di tali disposizioni, tale percentuale rappresenta:

a) per gli Stati membri le cui monete sono mantenute tra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, la differenza tra:

— il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune

e

— il tasso di conversione che risulta dal tasso centrale previa applicazione del coefficiente correttore di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1677/85⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁵⁾;

b) per gli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera a), la differenza tra:

— il tasso di conversione agricolo

e

— la media dei tassi dell'ecu pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, nel corso di un periodo da stabilirsi, previa applicazione del coefficiente di cui alla lettera a), secondo trattino;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1813/84 ha determinato i tassi di cambio in contanti ed a termine, nonché il periodo da prendere in considerazione per il calcolo degli importi differenziali; che qualora non fossero disponibili, per uno o più mesi, tassi di cambio a termine, si utilizza, secondo i casi, il tasso preso in considerazione per il mese precedente o per il mese successivo;

considerando che l'aiuto deve essere fissato ogni volta che la situazione del mercato lo esige, e in modo da assicurare l'applicazione almeno una volta alla settimana; che tuttavia l'aiuto può essere modificato in ogni momento qualora ciò si riveli necessario;

considerando che dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte ed ai corsi, di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che, in virtù dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 2681/83, l'importo dell'integrazione in ecu e l'importo dell'integrazione finale in ciascuna delle monete nazionali devono essere fissati conformemente all'allegato al precedente regolamento; che, in virtù dello stesso articolo, devono essere pubblicati anche i tassi di cambio in contanti o a termine dell'ecu in monete nazionali determinati in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1813/84,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 sono fissati negli allegati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 55.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 41.

⁽³⁾ GU n. L 145 dell'8. 6. 1990, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— Portogallo	25,970	25,970	25,970	25,970	25,970	25,970
— altri Stati membri	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
2. Aiuti finali						
Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	44,73	44,73	44,73	44,73	44,73	44,80
— Paesi Bassi (Fl)	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,46
— UEBL (FB/Flux)	922,57	922,57	922,57	922,57	922,57	922,57
— Francia (FF)	150,02	150,02	150,02	150,02	150,02	150,02
— Danimarca (Dkr)	170,62	170,62	170,62	170,62	170,62	170,62
— Irlanda (£ Irl)	16,697	16,697	16,697	16,697	16,697	16,697
— Regno Unito (£)	14,325	14,317	14,309	14,284	14,276	14,231
— Italia (Lit)	33 468	33 468	33 468	33 468	33 468	33 368
— Grecia (Dra)	3 928,97	3 908,67	3 883,03	3 830,85	3 824,54	3 706,51
— in Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Portogallo (Esc)	5 430,95	5 431,16	5 431,36	5 423,67	5 423,74	5 391,67

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— Portogallo	28,470	28,470	28,470	28,470	28,470	28,470
— altri Stati membri	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500
2. Aiuti finali:						
Semi raccolti e trasformati in:						
— R. f. di Germania (DM)	50,61	50,61	50,61	50,61	50,61	50,68
— Paesi Bassi (Fl)	57,03	57,03	57,03	57,03	57,03	57,09
— UEBL (FB/Flux)	1 043,96	1 043,96	1 043,96	1 043,96	1 043,96	1 043,96
— Francia (FF)	169,76	169,76	169,76	169,76	169,76	169,76
— Danimarca (Dkr)	193,07	193,07	193,07	193,07	193,07	193,07
— Irlanda (£ Irl)	18,894	18,894	18,894	18,894	18,894	18,894
— Regno Unito (£)	16,274	16,266	16,258	16,233	16,225	16,180
— Italia (Lit)	37 871	37 871	37 871	37 871	37 871	37 772
— Grecia (Dra)	4 486,23	4 465,93	4 440,29	4 388,11	4 381,80	4 263,77
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Portogallo (Esc)	5 952,64	5 952,85	5 953,05	5 945,36	5 945,43	5 913,36

ALLEGATO III

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	27,272	27,266	27,259	27,253	27,247
— Portogallo	36,240	36,240	36,240	36,240	36,240
— altri Stati membri	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (¹):					
— R. f. di Germania (DM)	56,50	56,50	56,50	56,50	56,50
— Paesi Bassi (Fl)	63,66	63,66	63,66	63,66	63,66
— UEBL (FB/Flux)	1 165,35	1 165,35	1 165,35	1 165,35	1 165,35
— Francia (FF)	189,50	189,50	189,50	189,50	189,50
— Danimarca (Dkr)	215,52	215,52	215,52	215,52	215,52
— Irlanda (£ Irl)	21,091	21,091	21,091	21,091	21,091
— Regno Unito (£)	18,152	18,143	18,133	18,104	18,095
— Italia (Lit)	42 275	42 275	42 275	42 275	42 275
— Grecia (Dra)	4 999,23	4 975,76	4 946,14	4 886,06	4 878,55
— Portogallo (Esc)	7 575,27	7 575,51	7 575,75	7 567,25	7 567,33
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	4 231,62	4 231,76	4 228,40	4 223,66	4 223,66
— in un altro Stato membro (Pta)	4 295,52	4 296,57	4 294,22	4 290,52	4 291,44

(¹) Per i semi raccolti negli Stati membri esclusa la Spagna e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0186140.

ALLEGATO IV

Corso dell'ecu da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6
DM	2,041940	2,039490	2,036890	2,034790	2,034790	2,028030
Fl	2,299390	2,296680	2,294090	2,291850	2,291850	2,284530
FB/Flux	42,178600	42,137100	42,116000	42,077400	42,077400	41,985300
FF	6,948130	6,943660	6,941570	6,939130	6,939130	6,935700
Dkr	7,879510	7,871490	7,870100	7,861830	7,861830	7,862350
£Irl	0,766651	0,766451	0,766417	0,766579	0,766579	0,767061
£	0,710623	0,712462	0,714125	0,715171	0,715171	0,717780
Lit	1 540,86	1 543,19	1 544,75	1 547,64	1 547,64	1 554,10
Dra	213,08600	215,12500	216,40300	219,27900	219,27900	226,45300
Esc	181,19400	181,49900	181,78800	182,57000	182,57000	184,44900
Pta	130,23800	130,65200	131,06000	131,29200	131,29200	132,44300

REGOLAMENTO (CEE) N. 3867/90 DELLA COMMISSIONE
del 28 dicembre 1990
che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, ravizzone e girasole ⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, seconda frase,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3709/90 ⁽⁵⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2662/87 ⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 13,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna 1990/1991 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1317/90 ⁽¹⁰⁾ e (CEE) n. 1318/90 ⁽¹¹⁾ del Consiglio;

considerando che il prezzo indicativo fissato dal Consiglio è ridotto a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 e seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per la stessa campagna ⁽¹²⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE, una restituzione può essere accordata al momento dell'esportazione verso i paesi terzi di semi oleosi raccolti nella Comunità; che l'importo di detta restituzione può essere al massimo eguale alla differenza tra i prezzi nella Comunità e i corsi mondiali, qualora i primi siano superiori ai secondi; che in base all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE, l'articolo 28 di detto regolamento si applica attualmente ai semi di colza, ravizzone e girasole;

considerando che la restituzione per i semi di colza e di ravizzone prodotti in Spagna o in Portogallo è adeguata conformemente al regolamento (CEE) n. 478/86 del Consiglio ⁽¹³⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione deve essere calcolata prendendo in considerazione i prezzi praticati nella Comunità sui differenti mercati rappresentativi per la trasformazione e l'esportazione, i corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori e le spese commerciali e di resa sul mercato mondiale; che, inoltre, l'importo delle restituzioni deve essere fissato tenendo conto del livello del prezzo di mercato, nella Comunità, dei semi oleosi di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE nonché delle prospettive di evoluzione di detti prezzi; che, in più, detta fissazione deve tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni previste e della situazione, nella Comunità, delle disponibilità di detti semi rispetto alla domanda;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione dei grani di colza e ravizzone derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2509/90 della Commissione ⁽¹⁴⁾;

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 358 del 21. 12. 1990, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.

⁽⁸⁾ GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 252 del 3. 9. 1987, pag. 6.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 9.

⁽¹¹⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 11.

⁽¹²⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.

⁽¹³⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 55.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 237 dell'1. 9. 1990, pag. 7.

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 651/71 della Commissione, del 29 marzo 1971, relativo a talune modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione dei semi oleosi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1815/84⁽²⁾, l'importo della restituzione deve essere calcolato in base al peso dei semi esportati; che detto peso deve essere adattato in funzione delle differenze che possono esistere tra le percentuali di umidità e d'impurità constatate e quelle prese in considerazione per la definizione della qualità tipo per la quale è fissato il prezzo indicativo; che pertanto al momento di detto adattamento il peso dei semi esportati deve essere maggiorato dell'importo di detta differenza tra la quantità d'umidità e d'impurità che esistono effettivamente e quella presa in considerazione per la qualità tipo, qualora la prima quantità è inferiore alla seconda; che, in caso contrario, il peso dei semi esportati deve essere diminuito dell'importo di questa stessa differenza;

considerando che la qualità tipo di cui sopra è stata definita nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1102/84 del Consiglio⁽³⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione può essere fissata a livelli differenti secondo la destinazione quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 651/71 prevede la pubblicazione della restituzione finale, risultante dalla conversione, nelle singole monete nazionali, dell'importo della restituzione in ecu, maggiorato o diminuito dell'importo differenziale; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1813/84 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1539/90⁽⁵⁾, ha definito gli elementi che compongono gli importi differenziali; che tali elementi sono uguali all'incidenza sul prezzo indicativo o diminuito del 7,5 % sulla restituzione del coefficiente derivato dalla percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72; che, a norma di tali disposizioni, tale percentuale rappresenta:

a) per gli Stati membri le cui monete sono mantenute tra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, la differenza tra:

— il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune

e

— il tasso di conversione che risulta dal tasso centrale, previa applicazione del coefficiente correttore di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1677/85⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁷⁾,

b) per gli Stati membri diversi da quelli dicui alla lettera a), la differenza tra:

— il tasso di conversione agricolo

e

— la media dei tassi dell'ecu pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, nel corso di un periodo da stabilirsi, previa applicazione del coefficiente di cui alla lettera a), secondo trattino;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1569/72, vengono determinati importi differenziali a termine quando il tasso a termine per una o più monete comunitarie si scosta di almeno una determinata percentuale dal tasso in contanti; che tale percentuale è stata fissata a 0,5 % del regolamento (CEE) n. 1813/84;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1813/84 ha determinato i tassi di cambio in contanti ed a termine, nonché il periodo da prendere in considerazione per il calcolo degli importi differenziali; che, qualora non fossero disponibili, per uno o più mesi, tassi di cambio a termine, si utilizza, secondo i casi, il tasso preso in considerazione per il mese precedente o per il mese successivo;

considerando che dall'applicazione di tutte queste disposizioni alla situazione attuale dei mercati nel settore dei semi oleosi e in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti risulta che, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 651/71, l'importo della restituzione in ecu e l'importo della restituzione finale in ciascuna delle monete nazionali devono, per la colza e il ravizzone, essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento e che non è necessario fissare la restituzione per il girasole;

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2041/75 prevede la possibilità di ridurre la durata di validità del titolo di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione qualora la situazione del mercato giustifichi tale misura; che ai fini di una corretta gestione del mercato dei prodotti in questione è opportuno ridurre la durata di validità del titolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi della restituzione previsti dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 651/71 sono fissati in allegato per la colza e il ravizzone.
2. Non viene fissata alcuna restituzione per il girasole.
3. Il titolo di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione è valido a decorrere dalla data del rilascio fino al termine del primo mese successivo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 75 del 30. 3. 1971, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 113 del 28. 4. 1984, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 41.

⁽⁵⁾ GU n. L 145 dell'8. 6. 1990, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi

(Importi per 100 kg)

	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6
1. Restituzioni nominali (ECU):						
— Spagna	0,000	0,278	—	—	—	—
— Portogallo	24,470	24,748	—	—	—	—
— altri Stati membri	17,500	17,778	—	—	—	—
2. Restituzioni finali:						
Semi raccolti ed esportati da:						
— RF di Germania (DM)	41,20	41,85	—	—	—	—
— Paesi Bassi (Fl)	46,42	47,16	—	—	—	—
— UEBL (FB/Flux)	849,74	863,23	—	—	—	—
— Francia (FF)	138,17	140,37	—	—	—	—
— Danimarca (Dkr)	157,15	159,64	—	—	—	—
— Irlanda (£ Irl)	15,379	15,623	—	—	—	—
— Regno Unito (£)	13,102	13,319	—	—	—	—
— Italia (Lit)	30 825	31 315	—	—	—	—
— Grecia (Dra)	3 561,24	3 606,53	—	—	—	—
— Spagna (Pta)	53,50	96,01	—	—	—	—
— Portogallo (Esc)	5 119,29	5 177,30	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 3868/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1990

che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 791/88 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81 un'integrazione dev'essere concessa al cotone non sgranato raccolto nella Comunità quando il prezzo d'obiettivo è superiore al prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato;

considerando che tale integrazione è uguale alla differenza tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo d'obiettivo è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1355/90 del Consiglio ⁽⁴⁾ per la campagna 1990/1991;

considerando che il prezzo d'obiettivo fissato dal Consiglio è ridotto dal regolamento (CEE) n. 2219/90 della Commissione, del 30 luglio 1990, che stabilisce il prezzo di obiettivo fissato in ecu dal Consiglio nel settore del cotone e ridotto a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 ⁽⁵⁾;

considerando che, in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti, all'importo dell'aiuto viene applicata la riduzione fissata dal regolamento (CEE) n. 2511/90 della Commissione ⁽⁶⁾ per quanto concerne i semi di cotone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato viene determinato tenendo conto del rendimento probabile in semi di cotone ed in cotone sgranato del raccolto comunitario, a costi netti di sgrana-

tura, periodicamente, a partire dal prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato e per i semi di cotone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale per questi ultimi due prodotti viene determinato conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2169/81;

considerando che, qualora non fosse possibile determinare come indicato più sopra il prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato, detto prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo determinato;

considerando che il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato è pari alla somma dei valori del cotone sgranato, e dei semi di cotone definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità d'applicazione del regime d'integrazione per il cotone ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2432/90 ⁽⁸⁾, somma da cui sono state detratte le spese di sgranatura;

considerando che i valori di cui sopra vengono stabiliti in base a prezzi determinati conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione; che il prezzo del mercato mondiale viene determinato in base alle effettive possibilità d'acquisto più favorevoli, eccettuate le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate rappresentative dell'effettiva tendenza del mercato;

considerando che per le offerte e le quotazioni che non rispondono alle condizioni indicate più sopra occorre procedere ai necessari adattamenti;

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2169/81, se per determinare il prezzo del mercato mondiale dei semi di cotone non si può tener conto di offerte e quotazioni di alcun genere, detto prezzo è calcolato in base alle offerte e quotazioni più favorevoli rilevate per i semi di cotone sul mercato comunitario, oppure, qualora dette offerte e quotazioni non possano essere stabilite, in base al valore dei prodotti ottenuti dalla trasformazione dei semi stessi nella Comunità, previa detrazione del costo di trasformazione; che tale valore è calcolato a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1201/89;

considerando che, per consentire il corretto funzionamento del regime d'integrazioni, occorre prendere in considerazione, nel quadro del calcolo di queste ultime:

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 31. 7. 1990, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU n. L 237 dell'1. 9. 1990, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.

⁽⁸⁾ GU n. L 228 del 22. 8. 1990, pag. 23.

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'integrazione deve essere fissata una volta al mese in modo da garantire la sua messa in applicazione fin dal primo giorno del mese che segue la data della fissazione; che essa può essere modificata nel frattempo;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1990.

considerando che, dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che l'integrazione per il cotone deve essere fissata conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 44,277 ecu/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3869/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1990

che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 viene concesso un aiuto per i foraggi essiccati di cui all'articolo 1, lettere b) e c) dello stesso regolamento, ottenuti a partire da foraggi raccolti nella Comunità, quando il prezzo di obiettivo è superiore al prezzo medio del mercato mondiale; che tale aiuto tiene conto di una percentuale tra questi due prezzi;

considerando che questa percentuale così come il prezzo d'obiettivo sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1192/90 del Consiglio⁽³⁾ per la campagna di commercializzazione 1990/1991;

considerando che il prezzo d'obiettivo fissato dal Consiglio è ridotto dal regolamento (CEE) n. 1758/90 della Commissione, del 27 giugno 1990, che stabilisce il prezzo di obiettivo fissato in ecu dal Consiglio nel settore dei foraggi essiccati e ridotto a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo medio del mercato mondiale è determinato per un prodotto in granuli e alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo e consegnato a Rotterdam;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al regime d'aiuti per i foraggi essiccati⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/89⁽⁶⁾, il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 deve essere determinato sulla base delle più favorevoli tra le possibilità d'acquisto reale, eccezion fatta per le offerte e i corsi che non possono essere consi-

derati come rappresentativi della tendenza reale del mercato; che si deve tener conto delle offerte e dei corsi constatati nel corso dei primi 25 giorni del mese in causa e che si riferiscono a forniture che possono essere effettuate nel corso del mese successivo; che il prezzo medio del mercato mondiale, così calcolato, è quello di cui si tiene conto per fissare l'aiuto applicabile nel mese successivo;

considerando che, per le offerte e i corsi che non rispondono alle condizioni di cui sopra, si deve procedere agli adeguamenti necessari; che tali adeguamenti sono stati definiti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1757/90⁽⁸⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui nessuna offerta e nessun corso possono essere presi in considerazione per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale, tale prezzo è determinato a partire dall'importo del valore di prodotti concorrenti; che tali prodotti sono definiti nell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78;

considerando che, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui i prezzi a termine siano diversi dai prezzi validi nel mese del deposito della domanda, l'importo dell'aiuto è modificato in funzione di un importo correttore calcolato tenendo conto della tendenza dei prezzi a termine;

considerando che, nel caso in cui il prezzo medio del mercato mondiale è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, l'importo correttore deve essere pari alla differenza tra il prezzo medio del mercato mondiale e il prezzo medio del mercato mondiale a termine, fissato applicando i criteri previsti all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1528/78 e valido per la consegna in un mese diverso da quello dell'applicazione dell'aiuto e ad esso deve essere applicata la percentuale fissata all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1117/78; che, se per uno o più mesi il prezzo medio del mercato mondiale a termine non può essere fissato in base ai criteri esposti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78, l'importo correttore viene stabilito, per il mese o i mesi di cui trattasi, a un livello tale che l'aiuto risulti pari a zero;

⁽¹⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 162 del 28. 6. 1990, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.

⁽⁸⁾ GU n. L 162 del 28. 6. 1990, pag. 21.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'aiuto deve essere fissato una volta al mese in modo da assicurare l'applicazione dell'aiuto a partire dal primo giorno del mese successivo alla data della fissazione;

considerando che, in applicazione dell'articolo 120, paragrafo 2 e dell'articolo 306, paragrafo 2 dell'atto di adesione è opportuno adeguare l'aiuto valido per questi due Stati membri, per tener conto dell'incidenza dei dazi

doganali all'importazione di questi prodotti in provenienza dai paesi terzi; che, inoltre, per la Spagna, l'importo dell'aiuto deve essere adeguato alla differenza tra il prezzo d'obiettivo applicato in Spagna e il prezzo d'obiettivo comune, cui si applica la percentuale di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78;

considerando che risulta dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte e ai corsi, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, che l'aiuto ai foraggi essiccati dev'essere fissato come indicato alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati

Importi dell'aiuto applicabili a partire dal 1° gennaio 1991 per i foraggi essiccati :

(ECU/t)

	Foraggi disidratati mediante essiccazione artificiale e al calore Concentrati di proteine			Foraggi altrimenti essiccati :	
	Spagna	Portogallo	Altri Stati membri	Portogallo	Altri Stati membri
Importo dell'aiuto	99,685	107,778	108,305	74,838	75,365

Importo dell'aiuto in caso di fissazione anticipata, per il mese di :

(ECU/t)

febbraio 1991	99,120	107,208	107,740	74,268	74,800
marzo 1991	99,120	107,208	107,740	74,268	74,800
aprile 1991	96,682	104,752	105,302	71,812	72,362
maggio 1991 (1)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
giugno 1991 (1)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
luglio 1991 (1)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
agosto 1991 (1)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
settembre 1991 (1)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ottobre 1991 (1)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

(1) Conformemente all'articolo 6, punto B, del regolamento (CEE) n. 1528/78.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3870/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1990

che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a),

visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2249/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, se il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia è inferiore al prezzo limite per l'aiuto, viene concesso un aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali; che tale aiuto è uguale ad una parte della differenza tra questi prezzi; che questa parte di differenza è stata fissata dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità, qualora il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in questione sia inferiore al prezzo d'obiettivo; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi;

considerando che il prezzo limite per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è stato fissato, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, dal regolamento (CEE) n. 1189/90 del Consiglio⁽⁷⁾; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo limite per

l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna; che l'importo delle maggiorazioni mensili è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1191/90 del Consiglio⁽⁸⁾;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1990/1991 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2510/90 della Commissione⁽⁹⁾;

considerando che il prezzo limite per l'aiuto e il prezzo minimo fissati dal Consiglio sono ridotti dal regolamento (CEE) n. 1755/90 della Commissione, del 27 giugno 1990, che stabilisce il prezzo limite per l'aiuto, il prezzo d'obiettivo e il prezzo minimo per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci fissati in ecu dal Consiglio e ridotti a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990⁽¹⁰⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia dev'essere riesaminato sulla base della più favorevole tra le reali possibilità d'acquisto eccezion fatta per le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative della tendenza reale del mercato; che devono essere prese in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale nonché le quotazioni sulle piazze importanti per il commercio internazionale;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87⁽¹²⁾, il prezzo deve essere determinato per 100 kg, per i panelli di soia alla rinfusa, della qualità tipo definita all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1464/86 del Consiglio⁽¹³⁾, consegnati a Rotterdam; che per le offerte e per le quotazioni che non rientrano nelle condizioni sotto indicate, si deve procedere agli adeguamenti necessari e in particolare a quelli contemplati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/82;

considerando che, onde permettere il normale funzionamento del regime degli aiuti, occorre tener conto nel calcolo di questi ultimi:

(¹) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
 (²) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
 (³) GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.
 (⁴) GU n. L 203 dell'1. 8. 1990, pag. 56.
 (⁵) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.
 (⁶) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.
 (⁷) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 37.

(⁸) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 40.
 (⁹) GU n. L 237 dell'1. 9. 1990, pag. 8.
 (¹⁰) GU n. L 162 del 28. 6. 1990, pag. 18.
 (¹¹) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.
 (¹²) GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9.
 (¹³) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 21.

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, di un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente correttore previsto dall'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽²⁾;
- per le altre monete, di un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente correttore di cui al trattino precedente;

considerando che, in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 307, paragrafo 2 dell'atto di adesione è opportuno, per i prodotti raccolti e trasformati in uno di questi Stati membri, adeguare l'importo dell'aiuto per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione dei pannelli di soia in provenienza dai paesi terzi;

considerando che il prezzo del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1834/90 della Commissione⁽³⁾; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/85, il

prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna;

considerando che, conformemente all'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85, l'aiuto lordo in ecu risultante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 viene convertito — previa applicazione dell'importo differenziale di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 — in aiuto finale, nella moneta dello Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti avvalendosi del tasso di conversione agricolo di questo Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo degli aiuti di cui all'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 94.

ALLEGATO I

Importi dell'aiuto

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata :

(in ECU per 100 kg)

	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6	6° term. 7
Piselli utilizzati :							
— in Spagna	6,207	6,365	6,523	6,681	6,681	6,681	—
— in Portogallo	6,225	6,383	6,541	6,699	6,699	6,699	—
— in un altro Stato membro	6,360	6,518	6,676	6,834	6,834	6,834	—
Fave e favette utilizzate :							
— in Spagna	6,360	6,518	6,676	6,834	6,834	6,834	—
— in Portogallo	6,225	6,383	6,541	6,699	6,699	6,699	—
— in un altro Stato membro	6,360	6,518	6,676	6,834	6,834	6,834	—

Prodotti destinati all'alimentazione animale :

(in ECU per 100 kg)

	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6	6° term. 7
A. Piselli utilizzati :							
— in Spagna	9,007	8,908	9,066	9,223	9,180	9,180	—
— in Portogallo	9,056	8,959	9,117	9,274	9,231	9,231	—
— in un altro Stato membro	9,056	8,959	9,117	9,274	9,231	9,231	—
B. Fave, favette utilizzate :							
— in Spagna	9,007	8,908	9,066	9,223	9,180	9,180	—
— in Portogallo	9,056	8,959	9,117	9,274	9,231	9,231	—
— in un altro Stato membro	9,056	8,959	9,117	9,274	9,231	9,231	—
C. Lupini dolci raccolti in Spagna e utilizzati :							
— in Spagna	11,286	10,945	10,945	10,945	10,887	10,887	—
— in Portogallo	11,351	11,012	11,012	11,012	10,955	10,955	—
— in un altro Stato membro	11,351	11,012	11,012	11,012	10,955	10,955	—
D. Lupini dolci raccolti in un altro Stato membro e utilizzati :							
— in Spagna	11,286	10,945	10,945	10,945	10,887	10,887	—
— in Portogallo	11,351	11,012	11,012	11,012	10,955	10,955	—
— in un altro Stato membro	11,351	11,012	11,012	11,012	10,955	10,955	—

ALLEGATO VIII

Correzione da apportare agli importi dell'allegato VII

(in moneta nazionale per 100 kg)

Utilizzazione dei prodotti:	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in:											
— UEBL (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	61,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	0,232	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— Italia (Lit)	0	0	0	959	0	0	0	0	0	0	0
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	0,206	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ALLEGATO IX

Tasso di conversione da utilizzare

	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
In moneta nazionale, 1 ECU =	42,4032	7,84195	2,05586	212,777	130,312	6,89509	0,767417	1 538,24	2,31643	181,499	0,709564

REGOLAMENTO (CEE) N. 3871/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1990

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, lettera a) e paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f) e g) di detto regolamento, può essere concessa una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento stesso; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione di tali prodotti sotto forma di merci che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato mensilmente; che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso occorre tener conto in particolare di quanto segue:

- dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base delle industrie di trasformazione, nonché dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti provenienti da paesi terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3035/80, per la fissazione del tasso

della restituzione, si deve tener conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 26 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1771/90⁽⁶⁾, prevede la concessione di restituzioni alla produzione per lo zucchero bianco, per lo zucchero greggio, per taluni sciroppi di saccarosio di cui ai codici NC ex 1702 60 90 e ex 1702 90 90 aventi un determinato grado di purezza, nonché per l'isoglucosio come tale di cui ai codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30, quando siano impiegati nella fabbricazione dei prodotti chimici elencati nell'allegato del medesimo regolamento; che tale regime di restituzioni alla produzione è stato istituito principalmente allo scopo di porre gradualmente i trasformatori comunitari su un piano analogo a quello dei trasformatori che utilizzano zucchero ai prezzi del mercato mondiale; che occorre pertanto, in mancanza di prova del fatto che il prodotto di base non ha beneficiato della restituzione alla produzione, prevedere che dall'importo della restituzione all'esportazione si detragga quello della restituzione alla produzione applicabile al prodotto di base in questione il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione; che inoltre questo regime è il solo che permette di evitare ogni rischio di frode;

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83⁽⁸⁾, e il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1615/90⁽¹⁰⁾, hanno stabilito un regime di pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione di cui occorre tener conto in sede di adattamento delle restituzioni all'esportazione;

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

⁽⁸⁾ GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

⁽⁹⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 33.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatto salvo, il disposto dei paragrafi 2 e 3, i tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Per i prodotti chimici elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86, i tassi delle restituzioni indicati nell'allegato del presente regolamento vengono applicati previa presentazione, al momento di accettazione della dichiarazione di esportazione e insieme con la domanda di pagamento della restituzione all'esportazione, della prova che, per i prodotti di base che sono serviti alla fabbricazione di detti prodotti chimici da esportare, il beneficio della concessione di una restituzione alla produ-

zione prevista dal regolamento precitato non è stato né sarà chiesto.

La prova di cui al comma precedente consiste nella presentazione, da parte dell'esportatore, di una dichiarazione del trasformatore del prodotto di base in causa attestante che per quest'ultimo prodotto il beneficio di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 1010/86 non è stato né sarà richiesto.

3. Qualora non venga fornita la prova di cui al paragrafo 2, dal tasso della restituzione all'esportazione:

a) valido il giorno di esportazione della merce, quando detto tasso non sia fissato in anticipo,

oppure

b) che è stato oggetto di una fissazione anticipata,

viene detratto l'importo della restituzione alla produzione di cui fruisce, in virtù del regolamento (CEE) n. 1010/86, il prodotto di base utilizzato, applicabile il giorno di accettazione delle dichiarazioni di esportazione delle merci cioè il giorno di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 798/80 della Commissione⁽¹⁾, nel caso in cui i prodotti siano stati sottoposti al regime di pagamento anticipato della restituzione all'esportazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1990.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 87 dell'1. 4. 1980, pag. 42.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg :

Zucchero bianco :	38,12
Zucchero greggio :	34,76
Sciroppi di barbabietola o di canna diversi dagli sciroppi ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio, allo stato solido, contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	$38,12 \times \frac{S^{(1)}}{100}$ oppure
Sciroppi sono ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio allo stato solido seguita o no da una inversione :	il tasso fissato sopra per 100 kg di zucchero bianco o greggio adoperato per la dissoluzione
Melassi :	—
Isoglucosio ⁽²⁾ :	38,12 ⁽³⁾

⁽¹⁾ « S » è rappresentato, per 100 kg di sciroppo :

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

⁽²⁾ Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

⁽³⁾ Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3872/90 DELLA COMMISSIONE
del 28 dicembre 1990

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) ed e) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso del regolamento (CEE) n. 3035/80 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati⁽⁵⁾, modificato dall'atto di adesione da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1435/90⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1048/89⁽⁸⁾, autorizzano la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro a prezzo ridotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

⁽⁸⁾ GU n. L 111 del 22. 4. 1989, pag. 24.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

In caso di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3035/80 all'esportazione di una delle merci di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 570/88, il tasso di restituzione applica-

bile ai prodotti lattiero-caseari è quello risultante dall'utilizzazione di burro a prezzo ridotto, a meno che l'esportatore non fornisca la prova che la merce non contiene burro a prezzo ridotto.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1990.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

		<i>(ECU/100 kg)</i>
Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	70,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse, del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 570/88	51,80
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	115,00
ex 0405 00 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 570/88	—
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 99 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	181,00
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	175,00

REGOLAMENTO (CEE) N. 3873/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1990

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base conside-

rati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;

- b) del livello delle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza fra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che, in mancanza della prova che le merci da esportare non hanno beneficiato della restituzione alla produzione applicabile a norma del regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3655/90⁽⁸⁾, è opportuno disporre che dall'importo della restituzione all'esportazione venga detratto l'importo di detta restituzione alla produzione applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione; che inoltre questo regime è il solo che permette di evitare ogni rischio di frode;

considerando che il regolamento (CEE) n. 28/90 della Commissione⁽⁹⁾ stabilisce nuovi criteri per la classificazione dei prodotti di cui al codice NC 3505 10 50; che è pertanto necessario adottare una serie di disposizioni per garantire che dall'importo delle restituzioni all'esportazione venga detratto l'importo della restituzione alla produzione qualora il prodotto in questione abbia beneficiato in precedenza di una restituzione alla produzione in virtù del regolamento (CEE) n. 1009/86 prima dell'applicazione dei nuovi criteri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83⁽¹¹⁾, e il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1615/90⁽¹³⁾, hanno stabilito un regime di pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione di cui occorre tener conto in sede di adattamento delle restituzioni all'esportazione;

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(4) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

(5) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

(6) GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.

(7) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.

(8) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 33.

(9) GU n. L 3 del 6. 1. 1990, pag. 9.

(10) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

(11) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

(12) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

(13) GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 33.

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio⁽¹⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione;

considerando che, per garantire un trattamento equo tra i prodotti a base di granturco esportabili sotto forma di « pellets », cereali schiacciati o in fiocchi del codice NC 1904 10 e gli altri prodotti a base di granturco, è necessario differenziare le restituzioni per questi prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, i tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76, sono fissati come indicato in allegato.

2. Per i prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1009/86, i tassi delle restituzioni indicati nell'allegato del presente regolamento vengono applicati previa presentazione, al momento di accettazione della dichiarazione di esportazione e insieme con la domanda di pagamento della restituzione all'esportazione, della prova che, per i prodotti di base che hanno servito alla fabbricazione

di detti prodotti da esportare, il beneficio della concessione di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento precitato non è stato né sarà chiesto.

La prova di cui al comma precedente consiste nella presentazione, da parte dell'esportatore, di una dichiarazione del trasformatore del prodotto di base in causa attestante che per quest'ultimo prodotto il beneficio di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 1009/86 non è stato né sarà richiesto.

3. Qualora non venga fornita la prova di cui al paragrafo 2, dal tasso della restituzione all'esportazione:

a) valido il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione delle merci o il giorno di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87, detto tasso non sia fissato in anticipo,

oppure

b) che è stato oggetto di una fissazione anticipata,

viene detratto l'importo della restituzione alla produzione di cui fruisce, in virtù del regolamento (CEE) n. 1009/86, il prodotto di base utilizzato, applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione delle merci cioè il giorno di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87 nel caso in cui i prodotti siano stati sottoposti al regime di pagamento anticipato della restituzione all'esportazione.

Articolo 2

Le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 del presente regolamento si applicano altresì agli amidi aventi tenore di acetile in peso della sostanza secca pari allo 0,25 % o più ma inferiore allo 0,5 %.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1990.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

(1) GU n. L 275 del 29. 9. 1987, pag. 36.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

		(ECU/100 kg)
Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
1001 10 90	Frumento (grano) duro : — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — in tutti gli altri casi	9,387 14,441
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato : — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — in tutti gli altri casi	6,999 10,767
1002 00 00	Segala	10,510
1003 00 90	Orzo	11,000
1004 00 90	Avena	9,944
1005 90 00	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina) : — granturco in « pellets », cereali schiacciati o in fiocchi, aventi un tenore di grassi superiore all'1,5 %, esportato sotto forma di prodotti del codice NC 1904 10 — in tutti gli altri casi	7,129 12,581
1006 20	Riso semigreggio a grani tondi	23,141
	Riso semigreggio a grani medi	22,483
	Riso semigreggio a grani lunghi	22,483
ex 1006 30	Riso lavorato a grani tondi	30,083
	Riso lavorato a grani medi	37,443
	Riso lavorato a grani lunghi	37,443
1006 40 00	Rotture di riso	17,428
1007 00 90	Sorgo	6,649
1101 00 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato : — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — in tutti gli altri casi	8,277 12,733
1102 10 00	Farina di segala	21,127
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro : — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — in tutti gli altri casi	14,549 22,384
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero : — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — in tutti gli altri casi	8,277 12,733

REGOLAMENTO (CEE) N. 3874/90 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 1990****relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 4047/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1990 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1887/90⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di sogliola per il 1990;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VII d da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente

assegnato per il 1990; che il Belgio ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 15 dicembre 1990; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VII d eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1990.

La pesca della sogliola nelle acque della divisione CIEM VII d eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 15 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1990.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 172 del 5. 7. 1990, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3875/90 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1990

relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4047/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1990 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1887/90⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di sogliola per il 1990,

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VII e, eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato per il 1990; che

il Regno Unito ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 15 dicembre 1990; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture della sogliola nelle acque della divisione CIEM VII e, eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito abbiano esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 1990.

La pesca della sogliola nelle acque della divisione CIEM VII e eseguita da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 15 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1990.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 172 del 5. 7. 1990, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3876/90 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1990

relativo alla sospensione della pesca del sugarello da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3483/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 4047/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1990 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1887/90 ⁽⁴⁾, prevede dei totali delle catture ammissibili di sugarello per il 1990;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a totale delle catture ammissibile, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il totale delle catture ammissibile ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sugarello nelle acque delle divisioni CIEM II a, (zona CE), IV (zona CE) da parte di

navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il totale delle catture ammissibile assegnato per il 1990,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sugarello nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), IV (zona CE) eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro abbiano esaurito il totale delle catture ammissibile per il 1990.

La pesca del sugarello nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE) IV (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1990.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 172 del 5. 7. 1990, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3877/90 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1990

relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera di un Stato membro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3483/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4047/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1990 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1887/90 ⁽⁴⁾, prevede dei totali delle catture ammissibili di sogliola per il 1990;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a totale delle catture ammissibile, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il totale delle catture ammissibile ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM III a; III b, c, d (zona CE) da parte di navi

battenti bandiera di un Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il totale delle catture ammissibile assegnato per il 1990,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM III a; III b, c, d (zona CE) eseguite da parte di navi battenti bandiera di un Stato membro o registrate in uno Stato membro abbiano esaurito il totale delle catture ammissibile per il 1990.

La pesca della sogliola nelle acque delle divisioni CIEM III a; III b; e, d (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1990.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 172 del 5. 7. 1990, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3878/90 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1990

relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 4047/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1990 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1887/90⁽⁴⁾, prevede dei totali delle catture ammissibili di sogliola per il 1990,

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a totale delle catture ammissibile, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il totale delle catture ammissibile ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque delle divi-

sioni CIEM II, IV da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il totale delle catture ammissibile assegnato per il 1990,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM II, IV eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro abbiano esaurito il totale delle catture ammissibile per il 1990.

La pesca della sogliola nelle acque delle divisioni CIEM II, IV eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1990.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 172 del 5. 7. 1990, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3879/90 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1990

recante modalità di applicazione del regime d'importazione valido per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99, originari della Thailandia ed esportati da tale paese negli anni 1991, 1992, 1993 e 1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime d'importazione applicabile a taluni prodotti di cui ai codici NC 0714 10 e 0714 90, originari di alcuni paesi terzi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3842/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che, con decisione 90/637/CEE⁽⁵⁾, il Consiglio ha approvato il rinnovo sino al 1994 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Thailandia, relativo alla produzione, alla commercializzazione e agli scambi di manioca; che da tale accordo risulta che possono essere importati nella Comunità con un prelievo pari al massimo al 6 % ad valorem soltanto i quantitativi risultanti dal rinnovo dell'accordo stesso;

considerando che le modalità di applicazione del regime d'importazione scaduto sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 480/87 della Commissione⁽⁶⁾, il quale scade conseguentemente il 31 dicembre 1990; che è pertanto opportuno adottare un nuovo regolamento a decorrere dal 1° gennaio 1991 per la durata dell'accordo;

considerando che, a seguito della modifica da parte del Consiglio del regolamento (CEE) n. 430/87, è opportuno adottare le relative modalità di applicazione per il periodo di validità dell'accordo, sino alla fine del 1994;

considerando che, in conformità del regime di cui viene prorogata l'applicazione, il titolo d'importazione comunitario è rilasciato su presentazione di un titolo d'esportazione rilasciato dalle autorità thailandesi, il cui modello sia stato comunicato alla Commissione;

considerando che l'importazione dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 è subordinata

alla presentazione di un titolo d'importazione, le cui modalità comuni di applicazione sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1599/90⁽⁸⁾; che il regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2553/90⁽¹⁰⁾, ha stabilito le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli nel settore dei cereali e del riso;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno mantenere in vigore misure atte ad agevolare, a determinate condizioni, l'immissione in libera pratica di quantitativi di merci eccedenti quelli indicati nei titoli d'importazione, oppure procedere al riporto dei quantitativi corrispondenti alla differenza tra la cifra indicata nei titoli d'importazione e la quantità effettivamente importata;

considerando che, ai fini della corretta applicazione dell'accordo di cooperazione, occorre instaurare un sistema di controlli rigorosi e sistematici, che tenga conto degli elementi che figurano nei titoli d'esportazione thailandesi nonché della prassi seguita dalle autorità thailandesi per il rilascio di detti titoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia beneficiano del regime previsto dall'accordo di cooperazione, a condizione che siano importati sulla base di titoli d'importazione:

- il cui rilascio è subordinato alla presentazione di un titolo rilasciato dal Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Government of Thailand, per l'esportazione verso la Comunità economica europea, in appresso denominato « titolo d'esportazione », e rispondente ai requisiti prescritti al titolo I del presente regolamento;
- rispondenti ai requisiti prescritti al titolo II del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

⁽²⁾ Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 49 del 18. 2. 1987, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29.

⁽⁹⁾ GU n. L 90 del 7. 4. 1989, pag. 13.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 241 del 4. 9. 1990, pag. 6.

TITOLO I

Titoli d'esportazione

Articolo 2

1. I titoli d'esportazione sono redatti, in un originale e almeno una copia, su un formulario il cui modello figura all'allegato I. Detto modello sarà applicabile ai certificati di esportazione rilasciati dalle autorità thailandesi a decorrere dal 1° luglio 1991. Fino a tale data, il certificato di esportazione applicabile è quello figurante all'allegato II.

Il formato del formulario è di circa 210 × 297 mm; l'originale è stampato su carta bianca con sovrainpresso un fondo arabescato di colore giallo che renda palese qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. I formulari sono stampati e compilati in lingua inglese.

3. L'originale e le copie possono essere compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, devono essere compilati in inchiostro e in stampatello.

4. Ogni titolo d'esportazione reca un numero di serie prestampato, nonché, nella casella superiore, un numero che lo contraddistingue. Le copie recano gli stessi numeri dell'originale.

Articolo 3

1. I titoli d'esportazione emessi nel 1991, nel 1992, nel 1993 e nel 1994 hanno una validità di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio. La data del rilascio è computata nel periodo di validità del titolo.

Il titolo è valido soltanto se è debitamente compilato e vistato, in conformità delle istruzioni che vi figurano. Lo « shipped weight » deve essere indicato in cifre e in lettere.

2. Il titolo d'esportazione si considera debitamente vistato se reca la data del rilascio, nonché il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

TITOLO II

Titoli d'importazione

Articolo 4

1. La domanda di titolo d'importazione per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia, è presentata alle autorità competenti degli Stati membri corredata dell'originale del titolo d'esportazione che viene conservato dall'organismo che emette il titolo d'importazione. Tuttavia, se la domanda di titolo d'importazione riguarda soltanto una parte del quantitativo indicato nel titolo d'esportazione, l'organismo emittente riporta sull'originale il quantitativo per il quale

quest'ultimo è stato utilizzato e, dopo avervi apposto il suo timbro, riconsegna l'originale all'interessato.

Ai fini del rilascio del titolo d'importazione, viene preso in considerazione soltanto il quantitativo indicato nel titolo d'esportazione come « shipped weight ».

2. Ove si constati che i quantitativi effettivamente sbarcati per una determinata consegna siano superiori a quelli indicati nel titolo o nei titoli d'importazione rilasciati per la stessa consegna, le autorità competenti che hanno rilasciato il titolo o i titoli d'importazione in causa, su richiesta dell'importatore, comunicano senza indugio alla Commissione, caso per caso e mediante telex, il numero o i numeri dei titoli d'esportazione thailandesi, il numero o i numeri dei titoli d'importazione, il quantitativo eccedente e il nome della nave.

La Commissione chiede alle autorità thailandesi che vengano rilasciati nuovi titoli d'esportazione. In attesa del rilascio di questi ultimi, i quantitativi eccedenti non possono essere immessi in libera pratica alle condizioni previste dall'accordo di autolimitazione concluso tra la Comunità economica europea e la Thailandia fintantoché non possano essere presentati nuovi titoli d'importazione per detti quantitativi. I nuovi titoli d'importazione sono rilasciati alle condizioni stabilite dall'articolo 7.

3. In deroga al paragrafo 2, ove si constati che i quantitativi effettivamente sbarcati per una determinata consegna non superano del 2 % al massimo i quantitativi coperti dal titolo o dai titoli d'importazione presentati, le competenti autorità dello Stato membro di immissione in libera pratica autorizzano, su richiesta dell'importatore, l'immissione in libera pratica dei quantitativi eccedenti, previo pagamento di un prelievo massimo del 6 % ad valorem e previa costituzione da parte dell'importatore di una cauzione pari alla differenza tra il prelievo corrispondente all'aliquota integrale e il prelievo effettivamente pagato.

Non appena abbia ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma, la Commissione prende contatto con le autorità thailandesi chiedendo che vengano rilasciati nuovi titoli d'esportazione.

La cauzione di cui al primo comma è svincolata dietro presentazione alle autorità competenti dello Stato membro di immissione in libera pratica di un titolo d'importazione complementare per i quantitativi in causa. La domanda di questo titolo non è accompagnata dall'obbligo di costituire la cauzione relativa al titolo di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88 e all'articolo 5 del presente regolamento. Questo titolo è rilasciato alle condizioni stabilite dall'articolo 7, su presentazione di uno o più nuovi titoli d'esportazione rilasciati dalle autorità thailandesi. Il titolo d'importazione complementare reca, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Certificado complementario, apartado 3 del artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 3879/90
- Supplerende licens, forordning (EØF) nr. 3879/90 artikel 4, stk. 3

- Zusätzliche Lizenz — Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 3879/90
- Συμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3879/90
- Licence for additional quantity, Article 4 (3) of Regulation (EEC) No 3879/90
- Certificat complémentaire, règlement (CEE) n° 3879/90 article 4 paragraphe 3
- Titolo complementare, articolo 4, paragrafo 3, regolamento (CEE) n. 3879/90 articolo 4, paragrafo 3
- Aanvullend certificaat — artikel 4, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 3879/90
- Certificado complementar, n° 3 do artigo 4° do Regulamento (CEE) n° 3879/90

La cauzione di cui al primo comma è incamerata per i quantitativi per i quali non sia presentato alcun titolo d'importazione complementare entro un termine di quattro mesi, salvo caso di forza maggiore, decorrente dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica di cui al primo comma. Essa viene incamerata segnatamente per i quantitativi per i quali il titolo d'importazione complementare non abbia potuto essere rilasciato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.

Dopo essere stato imputato e visitato dall'autorità competente, all'atto dello svincolo della cauzione di cui al primo comma, il titolo d'importazione complementare è rinviato quanto prima all'organismo emittente.

4. Le domande di titolo possono essere presentate in qualsiasi Stato membro e i titoli rilasciati sono validi nei dodici Stati membri.

Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si applicano alle importazioni effettuate nell'ambito dell'accordo concluso tra la Comunità economica europea e la Thailandia.

Articolo 5

In deroga all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 891/89, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è pari a 5 ECU/t.

Articolo 6

1. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano nella casella 8 la dicitura « Thailandia ».

Il titolo obbliga ad importare da detto paese.

2. Il titolo d'importazione reca una o più delle diciture seguenti :

a) nella casella 24 :

- Exacción reguladora limitada al 6 % *ad valorem* (aplicación del Acuerdo de cooperación)

- Importafgiften begrænses til 6 % af værdien (jf. samarbejdsaftalen)
- Beschränkung der Abschöpfung auf 6 % des Zollwerts (Anwendung des Kooperationsabkommens)
- Εισφορά κατ' ανώτατο όριο 6 % κατ' αξία (εφαρμογή της συμφωνίας συνεργασίας)
- Levy limited to 6 % *ad valorem* (application of the Cooperation Agreement)
- Prélèvement limité à 6 % *ad valorem* (application de l'accord de coopération)
- Prelievo limitato al 6 % *ad valorem* (applicazione dell'accordo di cooperazione)
- Heffing beperkt tot 6 % *ad valorem* (toepassing van de Samenwerkingsovereenkomst)
- Direito nivelador limitado a 6 % *ad valorem* (aplicação do Acordo de Cooperação);

b) nella casella 20 :

- Nombre del barco (indicar el nombre del barco que figura en el certificado de exportación thailandés)
- Skibets navn (skibsnavn, der er anført i det thailandske eksportcertifikat)
- Name des Schiffes (Angabe des in der thailändischen Bescheinigung für die Ausfuhr eingetragenen Schiffsnamens)
- Ονομασία του πλοίου (σημειώστε την ονομασία του πλοίου που αναγράφεται στο ταϊλανδικό πιστοποιητικό εξαγωγής)
- Name of the cargo vessel (state the name of the vessel given on the Thai export certificate)
- Nom du bateau (indiquer le nom du bateau figurant sur le certificat d'exportation thaïlandais)
- Nome della nave (indicare il nome della nave che figura sul titolo di esportazione thailandese)
- Naam van het schip (zoals aangegeven in het Thaise uitvoercertificaat)
- Nome do navio (indicar o nome do navio que consta do certificado de exportação tailandês);
- Número y fecha del certificado de exportación thailandés
- Det thailandske eksportcertifikats nummer og dato
- Nummer und Datum der thailändischen Bescheinigung für die Ausfuhr
- Αριθμός και ημερομηνία του ταϊλανδικού πιστοποιητικού εξαγωγής
- Serial number and date of issue of the Thai export certificate
- Numéro et date du certificat d'exportation thaïlandais
- Numero e data del titolo di esportazione thailandese
- Nummer en datum van het Thaise uitvoercertificaat
- Número e data do certificado de exportação tailandês.

3. Il titolo può essere accettato a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica soltanto se, segnatamente sulla base di una copia della polizza di carico presentata dall'interessato, risulta che i prodotti per i quali è chiesta l'immissione in libera pratica sono stati trasportati nella Comunità dalla nave indicata nel titolo d'importazione.

4. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3 del presente regolamento e in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene indicata la cifra 0.

Articolo 7

1. Il titolo d'importazione è rilasciato il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, dopo che la Commissione abbia informato per telex scritto le autorità competenti degli Stati membri che le condizioni previste dall'accordo di cooperazione sono rispettate.

In caso di mancato rispetto delle condizioni cui è subordinato il rilascio del titolo, la Commissione, se del caso previa consultazione con le autorità thailandesi, può prendere i provvedimenti opportuni.

2. A richiesta dell'interessato, e previo accordo della Commissione comunicato per telex scritto, il titolo d'importazione può essere rilasciato entro un termine più breve.

Articolo 8

In deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 891/89, l'ultimo giorno di validità del titolo d'importazione coin-

cide con il trentesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di validità del titolo d'esportazione.

Articolo 9

1. Gli Stati membri comunicano quotidianamente alla Commissione, mediante telex scritto, le seguenti informazioni per ciascuna domanda di titolo:

- quantitativi per il quale è richiesto il titolo d'importazione, eventualmente con l'indicazione « titolo d'importazione complementare »;
- nome del richiedente;
- numero del titolo d'esportazione presentato che figura nella casella superiore del titolo stesso;
- data di rilascio del titolo d'esportazione;
- quantitativo totale per il quale è stato rilasciato il titolo d'esportazione;
- nome dell'esportatore indicato nel titolo d'esportazione.

2. Al più tardi alla fine del primo semestre dell'anno successivo, le autorità incaricate del rilascio dei titoli d'importazione comunicano alla Commissione, per telex scritto, l'elenco completo dei quantitativi non imputati che figurano sul retro dei titoli d'importazione, nonché il nome della nave e i numeri dei titoli d'esportazione in causa.

TITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione



ORIGINAL

SERIAL No

DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE

**MINISTRY OF COMMERCE
GOVERNMENT OF THAILAND**

EXPORT CERTIFICATE

SPECIAL FORM FOR MANIOC PRODUCTS UNDER CN CODES 0714 10 10, 0714 10 91, 0714 10 99

EXPORT CERTIFICATE No	
EXPORT PERMIT No	

1. EXPORTER (NAME, ADDRESS AND COUNTRY)		2. FIRST CONSIGNEE (NAME, ADDRESS AND COUNTRY)	
NAME		NAME	
ADDRESS		ADDRESS	
COUNTRY		COUNTRY	
3. SHIPPED PER		4. COUNTRY/COUNTRIES OF DESTINATION IN EEC	
5. TYPE OF MANIOC PRODUCTS	6. WEIGHT (TONNES)	7. PACKING	
<input type="checkbox"/> CN CODE 0714 10 10 <input type="checkbox"/> CN CODE 0714 10 91 <input type="checkbox"/> CN CODE 0714 10 99	SHIPPED WEIGHT	<input type="checkbox"/> IN BULK <input type="checkbox"/> BAGS <input type="checkbox"/> OTHERS	
	ESTIMATED NET WEIGHT		

WE HEREBY CERTIFY THAT THE ABOVEMENTIONED PRODUCTS ARE PRODUCED IN AND ARE EXPORTED FROM THAILAND

DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE

DATE

.....
NAME AND SIGNATURE OF AUTHORIZED OFFICIAL AND STAMP

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR 120 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

FOR USE OF EEC AUTHORITIES:



ORIGINAL

SERIAL No

DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE

**MINISTRY OF COMMERCE
GOVERNMENT OF THAILAND**

EXPORT CERTIFICATE

SPECIAL FORM FOR MANIOC PRODUCTS UNDER TARIFF CCT No 07.06 A

EXPORT CERTIFICATE No	
EXPORT PERMIT No	

1. EXPORTER (NAME, ADDRESS AND COUNTRY)		2. FIRST CONSIGNEE (NAME, ADDRESS AND COUNTRY)	
NAME		NAME	
ADDRESS		ADDRESS	
COUNTRY		COUNTRY	
3. SHIPPED PER		4. COUNTRY/COUNTRIES OF DESTINATION IN EEC	
5. TYPE OF MANIOC PRODUCTS	6. WEIGHT (TONNES)	7. PACKING	
<input type="checkbox"/> PELLETS <input type="checkbox"/> CHIPS <input type="checkbox"/> OTHERS	SHIPPED WEIGHT	<input type="checkbox"/> IN BULK <input type="checkbox"/> BAGS <input type="checkbox"/> OTHERS	
	ESTIMATED NET WEIGHT		

WE HEREBY CERTIFY THAT THE ABOVEMENTIONED PRODUCTS ARE PRODUCED IN AND ARE EXPORTED FROM THAILAND

DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE

DATE

.....
NAME AND SIGNATURE OF AUTHORIZED OFFICIAL AND STAMP

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR 120 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

FOR USE OF EEC AUTHORITIES:

REGOLAMENTO (CEE) N. 3880/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

che deroga, per la campagna 1990/1991, al regolamento (CEE) n. 2721/88 per quanto riguarda la data di presentazione per l'approvazione di contratti di distillazione preventiva e che modifica il regolamento (CEE) n. 2273/90 che prevede l'apertura, per la campagna 1990/1991, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 38, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione, del 31 agosto 1988, che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni volontarie previste agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2355/89⁽⁴⁾, ha previsto che i contratti e le dichiarazioni sono presentati per l'approvazione al più tardi quattro mesi dopo l'apertura di ciascuna distillazione per la campagna in questione; che, per la campagna 1990/1991, a causa dell'incertezza che provoca sul mercato una produzione molto inferiore alla media, tale termine risulta inadatto per la distillazione preventiva aperta il 1° settembre 1990 ed è necessario spostarlo;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2273/90 della Commissione⁽⁵⁾, ha limitato al 19 % della loro produzione di vino da tavola il quantitativo che i produttori della parte spagnola delle zone viticole possono far distillare; che tale percentuale era fondata su un'ipotesi di resa dei vigneti spagnoli che è stata ampiamente superata; che di

conseguenza, per poter ottenere risultati comparabili per l'insieme della Comunità, è necessario modificare la percentuale suddetta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna viticola 1990/1991, in deroga all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2721/88, i contratti e le dichiarazioni per la distillazione preventiva aperta con il regolamento (CEE) n. 2273/90 possono essere presentati per l'approvazione all'organismo competente al più tardi il 31 gennaio 1991.

Articolo 2

La percentuale « 19 » che figura nell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2273/90 è sostituita dalla percentuale « 30 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.
⁽³⁾ GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.
⁽⁴⁾ GU n. L 222 dell'1. 8. 1989, pag. 60.
⁽⁵⁾ GU n. L 204 del 2. 8. 1990, pag. 49.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3881/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci e dal Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 83,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che determina le regole generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura a seguito dell'unificazione tedesca ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma,

considerando che, in virtù delle disposizioni dell'atto di adesione, è necessario prevedere per l'anno 1991 la fissazione di massimali indicativi per le importazioni in Spagna dalla Comunità a dieci; che, tenuto conto delle possibilità di esportazione in provenienza dalla Comunità a dieci e al fine di proseguire la graduale apertura del mercato spagnolo, è opportuno aumentare i suddetti massimali del 20 %; che a tale scopo è necessario sostituire l'allegato al regolamento (CEE) n. 606/86 della

Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3102/90 ⁽⁶⁾, con l'allegato al presente regolamento;

considerando che per l'esportazione di formaggi in Spagna gli operatori comunitari devono rispettare alcune condizioni restrittive riguardanti, in particolare, il periodo in cui hanno esercitato l'attività di commerciante; che per il 1991 è opportuno derogare a tale condizione per permettere agli operatori stabiliti sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca di esportare formaggi in Spagna;

considerando che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, il meccanismo complementare applicabile agli scambi istituito per le importazioni comunitarie in Spagna può essere esteso alle importazioni provenienti dal Portogallo, qualora si preveda un forte accrescimento di queste importazioni; che questa situazione potrebbe effettivamente verificarsi negli scambi di prodotti lattiero-caseari tra il Portogallo e la Spagna; che occorre pertanto estendere alle importazioni spagnole provenienti dal Portogallo le disposizioni concernenti il meccanismo complementare applicabile agli scambi tra la Comunità a dieci e la Spagna, e di aumentare in conseguenza i massimali fissati nell'allegato; che, onde evitare brusche variazioni nei tradizionali scambi di formaggi all'interno della Comunità, è necessario stabilire quantitativi specifici per il Portogallo;

considerando che il comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari non ha formulato alcun parere entro i termini fissati dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 606/86 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, l'anno 1990 è sostituito dall'anno 1991.
- 2) All'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Per quanto riguarda i formaggi, esclusa la ricotta e preliminarmente al frazionamento trimestrale, il massimale indicativo di cui all'allegato è ripartito per categoria come sotto indicato:

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 296 del 27. 10. 1990, pag. 24.

(in tonnellate)

Categorie	Quantitativi	
	Comunità a dieci	Portogallo
1. Formaggi fusi	1 534	568
2. Havarti 60 % mg	1 972	
3. Edam in forme sferiche, Gouda	10 074	
4. Formaggi a pasta molle, stagionati, di latte vaccino	1 862	
5. Cheddar, Chester	300	
5 bis. Formaggi freschi di cui ai codici NC ex 0406 10, 0406 90 71, 0406 90 91, 0406 90 97, formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi o formaggi in polvere di cui al codice NC 0406 20, nonché formaggi ottenuti esclusivamente da latte ovino o caprino, la cui data di scadenza non oltrepassi 45 giorni a decorrere dalla data di fabbricazione	900	
6. Altri, esclusi i formaggi a pasta erborinata, Emmental, Gruyère, Parmigiano Reggiano, Grana Padano	4 027	

3) All'articolo 2 bis è aggiunto il seguente comma :

« Tuttavia, fino al 31 dicembre 1991 gli operatori stabiliti da almeno 12 mesi sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non sono tenuti ad aver esercitato l'attività da almeno dodici mesi. »

4) All'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, l'ultima parte della frase « e le relative cauzioni di cui all'articolo 4 sono incamerate » è soppressa.

5) È aggiunto il seguente articolo 4 bis :

« *Articolo 4 bis*

Le disposizioni del presente regolamento si applicano, mutatis mutandis, alle importazioni provenienti dal Portogallo, entro i massimali indicativi che figurano in allegato. »

6) Il testo dell'allegato è sostituito dal testo seguente :

« ALLEGATO

Massimali indicativi

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativi Comunità dei Dodici e Portogallo
ex 0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, diversi da quelli presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	347 600
ex 0403	Latticello, latte o crema coagulati, iogort, kefir e altri tipi di latte e crema fermentati o acidificati, non concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e senza aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao, diversi da quelli presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	
ex 0404	Siero di latte, non concentrato e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, diversi da quelli presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativi Comunità dei Dodici e Portogallo	
		Comunità dei Dodici	Portogallo
ex 0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	87 400	
ex 0403	Latticello, latte o crema coagulati, logurt, kefir e altri tipi di latte e crema fermentati o acidificati, non concentrati, senza aggiunta di aromatizzanti, di frutta o di cacao, presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri		
ex 0404	Siero di latte, non concentrato e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri		
0405	Burro ed altre materie grasse del latte	2 930	
		Comunità dei Dodici	Portogallo
ex 0406	Formaggi, esclusi la ricotta ed i formaggi Emmentaler, Gruyère, a pasta erborinata, Parmigiano Reggiano e Grana Padano	20 669	668

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3882/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

recante modalità di applicazione relative al meccanismo di sorveglianza dei prezzi di importazione degli agnelli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5, l'articolo 12, paragrafo 5 e l'articolo 28,considerando che con le decisioni del Consiglio 89/572/CEE⁽²⁾ e 89/673/CEE⁽³⁾, 90/114/CEE⁽⁴⁾ e 90/173/CEE⁽⁵⁾ è stata disposta la creazione di un meccanismo di sorveglianza dei prezzi nel quadro dell'adeguamento temporaneo degli accordi di autolimitazione conclusi fra la Comunità e alcuni paesi terzi;

considerando l'opportunità di sottoporre a sorveglianza tutta una serie di prezzi dei prodotti importati; che è d'uopo che gli Stati membri notifichino tempestivamente alla Commissione i prezzi sottoposti a controllo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il quindicesimo giorno di ogni mese gli Stati membri notificano alla Commissione, per paese terzo di origine, il prezzo di offerta franco frontiera o i prezzi cif e

i quantitativi di ovini vivi e di carni ovine importati, registrati nel corso del mese precedente quello della notifica, appartenenti ai seguenti codici NC:

0104 10 90, 0204 10 00, 0204 22 10, 0204 22 30,
0204 22 50, 0204 22 90, 0204 23 00, 0204 30 00,
0204 42 10, 0204 42 30, 0204 42 50 0204 42 90 e
0204 43 00.

2. Il quindicesimo giorno di ogni mese gli Stati membri comunicano altresì alla Commissione per paese terzo di origine, il prezzo degli agnelli vivi importati e i prezzi all'ingrosso loro trasmessi con riferimento al mese precedente dai commercianti o da altri osservatori competenti del mercato, con indicazione dell'entità delle importazioni in termini di volume e della fase precisa di formazione del prezzo, per i seguenti prodotti di agnello importati: carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate; busti o mezzi busti di agnello, freschi o refrigerati; costate e/o selle o mezze costate e/o mezze selle, fresche o refrigerate; cosce di agnello, fresche o refrigerate; altri tagli di agnello freschi o refrigerati; pezzi disossati, freschi o refrigerati; carcasse e mezzene di agnello, congelate; busti o mezzi busti di agnello congelati, costate e/o selle o mezze costate e/o mezze selle congelate; cosce di agnello congelate; altri pezzi di agnello congelati; pezzi disossati, congelati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 318 del 31. 10. 1989, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 396 del 30. 12. 1989, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 69 del 16. 3. 1990, pag. 61.

⁽⁵⁾ GU n. L 95 del 12. 4. 1990, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3883/90 DELLA COMMISSIONE**del 27 dicembre 1990****che deroga al regolamento (CEE) n. 2377/80 per quanto concerne il rilascio dei titoli d'importazione nell'ambito di regimi speciali nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,considerando che taluni regimi speciali d'importazione di prodotti del settore delle carni bovine, di cui agli articoli da 9 a 11 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2996/90⁽⁴⁾, non sono stati ancora decisi dal Consiglio per il 1991; che è pertanto necessario derogare al regolamento (CEE) n. 2377/80 per quanto attiene ai termini di presentazione delle domande di rilascio dei titoli nel quadro dei regimi speciali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80:

- non possono essere presentate domande di titoli in base ai regimi speciali d'importazione di cui agli articoli da 9 a 11 del regolamento (CEE) n. 2377/80;
- le comunicazioni previste dal paragrafo 4, lettere a) e b) del suddetto articolo 15 non vengono effettuate.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.⁽³⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 286 del 18. 10. 1990, pag. 17.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3884/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1990

che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 3840/90 e (CEE) n. 3841/90 del Consiglio nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3840/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202 e per i prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (1991)⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3841/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, relativo all'apertura di un contingente tariffario per la carne di bufalo congelata del codice NC 0202 30 90 (1991)⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 3840/90 e (CEE) n. 3841/90 è stato aperto un contingente di carni bovine d'alta qualità e un contingente di carni di bufalo; che occorre stabilire le modalità di applicazione di tali regimi;

considerando che i paesi terzi esportatori si sono impegnati a rilasciare certificati di autenticità per garantire l'origine dei suddetti prodotti; che è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego;

considerando che il certificato di autenticità deve essere rilasciato da un organismo competente del paese terzo in questione; che l'organismo emittente deve offrire tutte le garanzie necessarie per consentire il buon funzionamento del regime di cui trattasi;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2996/90⁽⁴⁾, tutte le importazioni nella Comunità dei prodotti del settore delle carni bovine sono sottoposte alla presentazione di un certificato; che per le carni importate, nell'ambito del presente regolamento, da paesi terzi che non hanno sottoscritto un accordo di autolimitazione, questo certificato deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2377/80; che, per garantire una gestione efficace delle importazioni di queste carni,

conviene prevedere che i certificati non siano trasmissibili;

considerando che è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni relative alle importazioni in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il contingente tariffario di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3840/90 è ripartito come segue:

a) 17 000 t di carni refrigerate disossate di cui ai codici NC 0201 30 e 0206 10 95, conformi alla definizione seguente:

« Tagli di carne ottenuti da bovini di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "Special boxed beef"; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts) »;

b) 5 000 t in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

« Tagli selezionati di carne fresca, refrigerata o congelata, ottenuti da bovini con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superino il peso di 327 kg (720 libbre); tali carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro e uniforme, nonché uno strato esterno di grasso adeguato ma non eccessivo, ed essere certificate "high quality beef EEC" »;

c) 2 300 t di carni disossate, di cui ai codici NC 0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

« Tagli di carne ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "special boxed beef"; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts) »;

⁽¹⁾ Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 286 del 18. 10. 1990, pag. 17.

d) 10 000 t in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente :

« Carcasse o tagli di qualsiasi tipo, ottenuti da bovini d'età inferiore a 30 mesi, che abbiano ricevuto per almeno cento giorni un'alimentazione equilibrata ad alta concentrazione energetica, composta per almeno il 70 % di cereali, del peso complessivo di 20 libbre giornaliere al minimo. Le carni recanti il bollo "choice" o "prime" secondo la tabella di classificazione del dipartimento dell'agricoltura (USDA) rientrano automaticamente nella predetta definizione. Le carni classificate in A 2, A 3 ed A 4, secondo le norme del ministero dell'agricoltura del Canada, corrispondono a tale definizione ».

2. Il contingente tariffario di carni di bufalo congelate, di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3841/90, viene gestito conformemente al disposto del presente regolamento.

Articolo 2

1. La sospensione totale del prelievo all'importazione per le carni di cui all'articolo 1 è concessa soltanto a condizione che, all'atto dell'immissione in libera pratica, venga presentato un certificato di autenticità, nonché, per le carni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), il certificato d'importazione menzionato all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2377/80.

I certificati d'importazione richiesti per le carni di cui dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) non possono essere trasmessi.

2. Il certificato di autenticità deve essere redatto su un formulario conforme al modello riprodotto all'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia.

Questo formulario deve avere un formato di circa 210 mm x 297 mm. Deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m² e di colore bianco.

3. Il formulario deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; oltre a questa, può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

Sulla parte posteriore del formulario deve apparire la definizione prevista all'articolo 1, paragrafo 1 e applicabile alle carni originarie del paese esportatore.

4. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina, oppure a mano in stampatello.

5. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di rilascio, assegnato dall'organismo

emittente di cui all'articolo 4. Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale.

Articolo 3

1. Il certificato di autenticità è valido tre mesi a decorrere dalla data di rilascio. L'originale del certificato di autenticità, corredato di una copia, deve essere presentato alle autorità doganali all'atto dell'immissione in libera pratica del prodotto cui si riferisce. Tuttavia il certificato non può essere presentato dopo il 31 dicembre dell'anno in cui è stato rilasciato.

2. La copia del certificato di autenticità, indicata al paragrafo 1, è inviata dalle autorità doganali dello Stato membro in cui il prodotto è messo in libera pratica alle autorità designate da questo Stato membro per effettuare la comunicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 4

1. Per essere valido, un certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato, conformemente al modello di cui all'allegato I e alle precisazioni di cui all'allegato II, da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.

2. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate. Il timbro può essere sostituito, sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un emblema stampato.

Articolo 5

1. Gli organismi emittenti elencati nell'allegato II devono :

- a) essere riconosciuti in quanto tali dai paesi esportatori ;
- b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità ;
- c) impegnarsi a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, qualunque informazione utile per poter valutare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

2. Qualora non sussista più il presupposto enunciato al paragrafo 1, lettera a) o un organismo emittente non assolva uno degli obblighi assunti, l'elenco dell'allegato II viene riveduto.

Articolo 6

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi quindici giorni dopo la fine di ogni decade, i quantitativi messi in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1, ripartiti per paese d'origine e per sottovoce tariffaria.

2. Ai fini del presente regolamento, per «decade» s'intende il periodo compreso:

- tra il primo e il decimo giorno di ogni mese,
- tra l'undicesimo e il ventesimo giorno di ogni mese,
- tra il ventunesimo e l'ultimo giorno di ogni mese.

Articolo 7

La presentazione delle domande di titoli e il rilascio dei titoli d'importazione delle carni specificate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) hanno luogo in conformità delle

disposizioni degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80.

Articolo 8

In tutti gli atti comunitari i richiami al regolamento (CEE) n. 263/81 della Commissione⁽¹⁾ o ai suoi articoli sono da intendersi riferiti al presente regolamento o ai corrispondenti articoli.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 27 del 31. 1. 1981, pag. 52.

ALLEGATO I

1 Esportatore	2 Certificato n.	ORIGINALE	
4 Destinatario	3 Organismo emittente		
6 Mezzo di trasporto	5 CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ CARNI BOVINE		
7 Marchi, numeri, numero e natura dei colli, designazione delle merci		8 Peso lordo (kg)	9 Peso netto (kg)
10 Peso netto (in lettere)			
<p>11 ATTESTATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE</p> <p>Il sottoscritto attesta che le carni bovine descritte nel presente certificato corrispondono alle specificazioni fornite a tergo :</p> <p>a) per carni bovine di alta qualità (!)</p> <p>b) per carni di bufalo (!)</p> <p align="center">Luogo: _____ Data: _____</p> <p align="center">Firma e timbro (o emblema stampato)</p>			

(!) Cancellare la dicitura inutile.

DEFINIZIONE

**Carni di alta qualità originarie di
(definizione applicabile)**

Carni di bufalo originarie dell'Australia

*ALLEGATO II***ELENCO DEGLI ORGANISMI DEI PAESI ESPORTATORI ABILITATI AD EMETTERE
CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ**

— JUNTA NACIONAL DE CARNES :

per le carni originarie dell'Argentina, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).

— AUSTRALIAN MEAT AND LIVESTOCK CORPORATION :

per le carni originarie dell'Australia :

a) conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),

b) di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

— INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC) :

per le carni originarie dell'Uruguay, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c).

— FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE (FSIS) OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF
AGRICULTURE (USDA) :

per le carni originarie degli Stati Uniti d'America, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d).

— FOOD PRODUCTION AND INSPECTION BRANCH — AGRICULTURE CANADA / DIRECTION
GÉNÉRALE PRODUCTION ET INSPECTION DES ALIMENTS — AGRICULTURE CANADA :

per le carni originarie del Canada, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3885/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1990

che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3838/90 del Consiglio per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3838/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 (1991) (1), in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (3), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3838/90 ha definito le modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate del codice NC 0202 e dei prodotti del codice NC 0206 29 91 e ha diviso tale contingente in due parti, segnatamente una di 45 050 t ripartita tra gli importatori tradizionali e l'altra di 7 950 t ripartita tra gli operatori che esercitano un'attività nel settore degli scambi con i paesi terzi di carne bovina;

considerando che, per garantire un passaggio ordinato dal regime basato sulla gestione nazionale al regime di gestione comunitaria, tenendo conto al tempo stesso delle caratteristiche del commercio dei prodotti considerati, occorre prevedere l'attribuzione, proporzionalmente ai dati anteriori, della prima parte agli importatori tradizionali che sono in grado di dimostrare di aver importato nel 1988, 1989 e 1990 prodotti oggetto di questo contingente; che tuttavia, nel quadro di una procedura fondata sulla presentazione di domande da parte degli interessati e sull'accettazione delle medesime, nei limiti stabiliti, da parte della Commissione, occorre autorizzare l'ammissione alla seconda parte agli importatori che possono dimostrare la serietà della loro impresa e la gestione di quantitativi di una certa importanza; che per controllare quest'ultimo criterio è necessario che le domande di uno stesso operatore siano presentate nello stesso Stato membro;

considerando che, per evitare speculazioni, occorre escludere l'ammissione al contingente degli operatori che non esercitano più un'attività nel settore delle carni bovine il 1° gennaio 1991;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (4) modificato dal regolamento (CEE) n. 1599/90 (5) ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli; che il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2996/90 (7), ha stabilito le modalità particolari del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine;

considerando che occorre prevedere la trasmissione da parte degli Stati membri delle informazioni concernenti il regime d'importazione in causa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il quantitativo di cui all'articolo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3838/90 vale a dire 45 050 t, è riservato agli importatori che possono dimostrare di avere importato negli ultimi tre anni carni bovine congelate del codice NC 0202 e prodotti del codice NC 0206 29 91 che costituiscono oggetto dei contingenti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 234/88 del Consiglio (8), e dal regolamento (CEE) n. 4076/88 del Consiglio (9) e dal regolamento (CEE) 3889/89 del Consiglio (10).

2. Il quantitativo di cui all'articolo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3838/90, vale a dire 7 950 t, è riservata agli operatori che possono dimostrare di avere importato e/o esportato, durante il 1989 e 1990 un quantitativo di almeno 50 t per anno di carni bovine che non costituiscono oggetto del contingente stabilito dai regolamenti (CEE) n. 4076/88 e (CEE) n. 3889/89.

3. La prova di cui ai paragrafi 1 e 2 è fornita con il documento doganale di immissione in libera pratica o il documento d'esportazione. Per gli anni di riferimento 1988 e 1989; gli Stati membri possono disporre che la prova d'importazione sia fornita dal titolare indicato nella casella n. 4 del titolo d'importazione.

(4) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(5) GU n. L 151 del 14. 6. 1990, pag. 29.

(6) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(7) GU n. L 286 del 18. 10. 1990, pag. 17.

(8) GU n. L 24 del 29. 1. 1988, pag. 4.

(9) GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 5.

(10) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 16.

(1) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(3) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

4. Il quantitativo di 45 050 t viene ripartito tra i diversi importatori proporzionalmente alle importazioni effettuate durante gli anni di riferimento.

5. Il quantitativo di 7 950 t viene ripartito proporzionalmente ai quantitativi richiesti dagli importatori.

Articolo 2

1. Non possono beneficiare del regime istituito dal presente regolamento gli operatori menzionati all'articolo 1, paragrafo 1, che al 1° gennaio 1991 non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine.

2. Le società nate dalla fusione di imprese aventi ciascuna dei diritti conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, beneficiano degli stessi diritti delle imprese che le hanno costituite.

Articolo 3

1. Per poter beneficiare del regime all'importazione di cui all'articolo 1 occorre presentare una domanda di titolo d'importazione.

2. La domanda di titolo e il titolo recano:

a) nella casella 20 una delle seguenti diciture:

- Carne de vacuno congelada [Reglamento (CEE) n° 3885/90]
- frosset kød af hornkvæg (forordning (EØF) nr. 3885/90)
- Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EWG) Nr. 3885/90)
- Κατεψυγμένο βόειο κρέας (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3885/90)
- frozen meat of bovine animals (Regulation (EEC) No 3885/90)
- Viande bovine congelée (règlement (CEE) n° 3885/90)
- Carni bovine congelate (regolamento (CEE) n. 3885/90)
- Bevroren rundvlees (Verordening (EEG) nr. 3885/90)
- Carne de bovino congelada [Reglamento (CEE) n° 3885/90]

b) nella casella 8, l'indicazione del paese di origine,

c) nella casella 24, una delle seguenti diciture:

- exacción reguladora suspendida para ... (cantidad para la que se haya extendido el certificado) kg
- suspension af importafgift for ... (den mængde licensen er udstedt for) kg
- Aussetzung der Abschöpfung für ... kg (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)
- αναστέλλεται η εισφορά για ... (ποσότητα για την οποία χορηγήθηκε το πιστοποιητικό) kg
- levy suspended for ... (quantity for which the licence was issued) kg
- prélèvement suspendu pour ... (quantité pour laquelle le certificat a été délivré) kg
- prelievo sospeso per ... (quantitativo per il quale è stato rilasciato il certificato) kg
- Heffing geschorst voor ... (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven) kg

— Direito nivelador suspenso para ... kg (quantidade para a qual foi emitido o certificado).

3. Ai fini dell'applicazione del regime, per quanto riguarda i quantitativi importati alle condizioni definite all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il prelievo fissato conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 e il dazio del 20 % della tariffa doganale comune vengono riscossi per i quantitativi che superano quelli indicati nel titolo d'importazione.

Articolo 4

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, gli importatori presentano alle autorità competenti la domanda d'importazione, accompagnata dalla prova di cui all'articolo 1, paragrafo 3, entro il 25 gennaio 1991 al più tardi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 7 febbraio 1991, l'elenco degli importatori indicando il loro nome e indirizzo nonché il quantitativo di carni importato nell'ambito del contingente fissato dal regolamento (CEE) n. 3838/90 durante ciascun anno di riferimento.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, le domande degli importatori possono essere presentate fino al 25 gennaio 1991, accompagnate dalla prova di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

La domanda o le domande presentate da uno stesso operatore devono concernere un quantitativo corrispondente al massimo a 50 t di carni congelate, in peso del prodotto.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 7 febbraio 1991, l'elenco dei richiedenti, precisando i quantitativi richiesti e i paesi di origine indicati.

Articolo 5

Le domande di cui all'articolo 4, possono essere ricevute soltanto nella misura in cui il richiedente dichiara per iscritto che non ha presentato e si impegna a non presentare domande concernenti lo stesso regime speciale in altri Stati membri diversi da quello in cui è presentata la domanda: qualora lo stesso operatore presenti domande concernenti lo stesso regime speciale in due o più Stati membri, tutte queste domande sono irricevibili.

Tutte le domande provenienti da uno stesso operatore sono considerate come domanda unica.

Articolo 6

1. La Commissione decide entro quali limiti può essere dato seguito alle domande.

Su riserva di questa decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli d'importazione sono rilasciati a partire dal 18 febbraio 1991.

2. Per quanto riguarda le domande di cui all'articolo 4, paragrafo 2, se i quantitativi per i quali sono stati chiesti i titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

3. Se con la riduzione di cui al paragrafo 2 si ottiene un quantitativo inferiore a 5 t per domanda, l'attribuzione si effettua mediante estrazione a sorte per lotti di 5 tonnellate.

Articolo 7

Per l'applicazione del regime previsto dal regolamento (CEE) 3838/90 l'importazione è subordinata al rispetto della condizioni previste dall'articolo 17, paragrafo 2 lettera f) della direttiva 72/462/CEE del Consiglio⁽¹⁾.

Articolo 8

1. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2377/80 sono d'applicazione.

2. Tuttavia, in deroga agli articoli 3 e 6 del regolamento (CEE) n. 2377/80, la cauzione relativa ai titoli

d'importazione è fissata a 10 ECU/100 kg peso netto e il periodo di validità dei titoli scade il 31 dicembre 1991.

3. La cauzione di cui al paragrafo 2 è presentata al momento del rilascio dei titoli d'importazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3886/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1990

che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3839/90 del Consiglio per i pezzi detti « hampes » della specie bovina, congelati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3839/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, relativo all'apertura di un contingente comunitario per i pezzi detti « hampes » della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (1991) (1), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (3), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1599/90 (5), ha stabilito le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli; che il regolamento (CEE) n. 2377/88 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2996/90 (7), ha stabilito le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione;

considerando che occorre stabilire le modalità di applicazione del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 3839/90;

considerando che, per la ripartizione di tale contingente, occorre tener conto delle correnti commerciali realizzate per questo prodotto; che sono state constatate, da un lato, correnti commerciali per l'Argentina e, dall'altro, per altri paesi terzi e che, di conseguenza, occorre fissare un contingente per l'Argentina e un altro per gli altri paesi terzi;

considerando che è importante che l'Argentina rilasci certificati di autenticità per garantire l'origine dei suddetti prodotti; che è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego;

considerando che il certificato di autenticità deve essere rilasciato da un organismo competente del paese terzo in questione; che l'organismo emittente deve offrire tutte le garanzie necessarie per consentire il buon funzionamento del regime di cui trattasi;

considerando che è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni relative alle importazioni in questione;

considerando che per gli altri paesi è opportuno gestire il contingente unicamente sulla base dei titoli d'importazione comunitari, pur derogando da taluni aspetti specifici alle disposizioni applicabili in materia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il contingente tariffario per i pezzi detti « hampes », congelati, di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3839/90 è ripartito come segue:

- a) 700 t originarie e provenienti dall'Argentina,
- b) 800 t originarie e provenienti da altri paesi terzi.

2. Nell'ambito di detto contingente, possono essere importati soltanto i pezzi interi detti « hampes ».

Articolo 2

1. La sospensione totale del prelievo all'importazione per le carni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) è concessa soltanto a condizione che, all'atto dell'immissione in libera pratica, venga presentato un certificato di autenticità.

2. Nel quadro di questo contingente, il dazio applicabile della tariffa doganale comune è fissato al 4 %.

3. Il certificato di autenticità deve essere redatto su un formulario conforme al modello riprodotto nell'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia.

Questo formulario deve avere un formato di circa 210 mm × 297 mm. Deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m² e di colore bianco.

4. Il formulario deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; oltre a questa, può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

5. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina, oppure a mano in stampatello.

6. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di rilascio, assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 4. Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale.

(1) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(3) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

(4) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(5) GU n. L 151 del 14. 6. 1990, pag. 29.

(6) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(7) GU n. L 286 del 18. 10. 1990, pag. 17.

Articolo 3

1. Il certificato di autenticità è valido tre mesi a decorrere dalla data di rilascio. L'originale di tale certificato deve essere presentato, corredato di una copia, alle autorità doganali all'atto dell'immissione in libera pratica del prodotto cui si riferisce.

Tuttavia il certificato non può essere presentato dopo il 31 dicembre dell'anno di rilascio.

2. La copia del certificato di autenticità, indicata al paragrafo 1, è inviata dalle autorità doganali dello Stato membro in cui il prodotto è messo in libera pratica alle autorità designate da questo Stato membro per effettuare la comunicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 4

1. Per essere valido, un certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato, conformemente alle indicazioni figuranti nell'allegato I, da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.

2. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

Il timbro può essere sostituito, sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un emblema stampato.

Articolo 5

1. Gli organismi emittenti elencati nell'allegato II devono:

- a) essere riconosciuti in quanto tali dai paesi esportatori;
- b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;
- c) impegnarsi a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, qualunque informazione utile per poter valutare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

2. Qualora non sussista più il presupposto enunciato al paragrafo 1, lettera a) o un organismo emittente non assolva uno degli obblighi assunti, l'elenco dell'allegato II viene riveduto.

Articolo 6

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione per ogni decade, al più tardi quindici giorni dopo la fine di ogni decade, i quantitativi messi in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1, ripartiti per paese d'origine e per codice della nomenclatura combinata.

La comunicazione comprende anche l'anno di rilascio del certificato di autenticità.

2. Ai fini del presente regolamento per «decade» s'intende il periodo:

- dal primo al decimo giorno di ogni mese,
- dall'undicesimo al ventesimo giorno di ogni mese,
- dal ventunesimo all'ultimo giorno di ogni mese.

Articolo 7

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), il prelievo all'importazione è interamente sospeso e il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 4 %.

2. Per poter fruire del regime all'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b):

a) la domanda di titolo o le domande di titoli presentate da uno stesso interessato devono vertere su un quantitativo globale corrispondente al minimo a 5 t di carne, in peso del prodotto, e al massimo al quantitativo disponibile per il regime in causa;

b) la domanda di titolo e il titolo stesso devono recare, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Músculos del diafragma y delgados [Reglamento (CEE) n° 3886/90]
- Mellemgulv (forordning (EØF) nr. 3886/90)
- Saumfleisch (Verordnung (EWG) Nr. 3886/90)
- Διάφραγμα [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3886/90]
- Thin skirt (Regulation (EEC) No 3886/90)
- Hampe [règlement (CEE) n° 3886/90]
- Pezzi detti «hampes» [regolamento (CEE) n. 3886/90]
- Omloop (Verordening (EEG) nr. 3886/90)
- Diafragma [Reglamento (CEE) n° 3886/90];

c) nella casella 8, l'indicazione dello Stato, paese o territorio di cui il prodotto è originario;

d) il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che esercita da almeno dodici mesi, alla data della presentazione della domanda di titoli, un'attività nel settore degli scambi di carni bovine tra Stati membri o con paesi terzi, che risulta iscritta in un albo pubblico di uno Stato membro.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regime speciale, per quanto riguarda i quantitativi importati alle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 il prelievo, fissato conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 e il dazio della tariffa doganale comune del 20 % sono riscossi per i quantitativi che eccedono quelli indicati nel titolo d'importazione.

Il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

- Exacción reguladora suspendida para ... (cantidad para la cual se ha expedido el certificado) kg
- Importafgift suspenderet for ... (den mængde, som licensen er udstedt for) kg

- Aussetzung der Abschöpfung für ... kg (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)
- Η εισφορά έχει ανασταλεί για ... (ποσότητα για την οποία εκδόθηκε το πιστοποιητικό) kg
- Levy suspended for ... (quantity for which the licence or certificate was issued) kg
- Prélèvement suspendu pour ... (quantité pour laquelle le certificat a été délivré) kg
- Prelievo sospeso per ... (quantità per la quale è stato rilasciato il titolo) kg
- Heffing geschorst voor ... (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven) kg
- Direito nivelador suspenso para ... (quantidade para a qual o certificado foi emitido) kg.

Articolo 8

1. Le domande di cui all'articolo 7 possono essere presentate soltanto fino al 25 gennaio 1991.
2. Le domande di titolo sono ricevibili nella misura in cui il richiedente dichiara per iscritto che non ha presentato e non presenterà domande relative al medesimo regime speciale in Stati membri diversi da quello in cui è presentata la domanda; qualora un unico interessato presenti domande relative al medesimo regime speciale in due o più Stati membri, tutte le domande sono irricevibili.

Tutte le domande presentate da un medesimo interessato sono considerate come una domanda unica.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il 7 febbraio 1991 il quantitativo globale oggetto delle domande. La comunicazione comprende l'elenco dei

richiedenti e i paesi d'origine indicati. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate mediante telex e trasmesse prima delle ore 16 del giorno lavorativo indicato.

4. La Commissione decide in quale misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 7. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti i titoli superano il quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

5. Se la Commissione decide di dar seguito alle domande, i titoli vengono rilasciati il 18 febbraio 1991.

Articolo 9

1. Senza pregiudizio del presente regolamento, sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2377/80.
2. Tuttavia, in base al presente regolamento, la garanzia relativa ai titoli di importazione è fissata a 10 ECU/100 kg peso netto e la durata di validità termina il 31 dicembre 1991.
3. I certificati non sono trasmissibili.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

1 Esportatore	2 Certificato n.	ORIGINALE	
4 Destinatario	3 Organismo emittente		
6 Mezzo di trasporto	5 CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ CARNI BOVINE Pezzi detti « hampes »		
7 Marchi, numeri, numero e natura dei colli, designazione delle merci	8 Peso lordo (kg)	9 Peso netto (kg)	
10 Peso netto (in lettere)			
11 ATTESTATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE Il sottoscritto attesta che i pezzi detti « hampes » descritti nel presente certificato corrispondono alle specificazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4025/89 della Commissione nei limiti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento e sono originari dell'Argentina. <p style="text-align: center;">Luogo : Data :</p> <p style="text-align: center;">Firma e timbro (o emblema stampato)</p>			

ALLEGATO II

**ELENCO DEGLI ORGANISMI DEI PAESI ESPORTATORI ABILITATI AD EMETTERE
CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ**

JUNTA NACIONAL DE CARNES :

per i pezzi detti « hampes » dell'Argentina di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3887/90 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1990

recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 646/86 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 56, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 646/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2220/90⁽⁴⁾, fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo;

considerando che i prezzi spagnoli, dopo essersi ravvicinati ai prezzi della Comunità dei dieci hanno subito, sia pure in maniera non uniforme per le varie categorie di prodotti, un calo sensibile in connessione con l'abbondanza della vendemmia del 1990/1991 in Spagna; che, per salvaguardare l'equilibrio delle condizioni di concorrenza tra gli operatori spagnoli e quelli degli altri Stati membri, è necessario adattare alcune restituzioni applicabili in Spagna; che, in mancanza della possibilità di prefissazione delle restituzioni nel settore viticolo, per non penalizzare in maniera ingiustificata gli operatori è opportuno ritardare tale adeguamento per un periodo tale da permettere la realizzazione delle esportazioni in corso;

considerando che sui mercati di taluni paesi terzi si stanno attualmente delineando interessanti prospettive di smercio di vino da tavola, in particolare sul mercato jugoslavo; che è opportuno quindi ampliare l'elenco dei paesi terzi a destinazione dei quali può essere concessa una

restituzione all'esportazione, almeno fino al termine della campagna 1990/1991; che l'importo della restituzione verso una nuova destinazione deve essere stabilito in base alle attuali quotazioni del mercato; che i prezzi sul mercato spagnolo subiranno una tendenza al rialzo grazie alle misure relative a distillazioni massicce, decise con i regolamenti della Commissione n. 3747/90⁽⁵⁾ e (CEE) n. 3748/90⁽⁶⁾; che si ravvisa l'opportunità di procedere, non appena si sarà fatto sentire l'impatto di tali misure, all'allineamento degli importi delle restituzioni all'esportazione per la Jugoslavia sugli importi previsti per le altre destinazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 646/86 è sostituito:

- a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 28 febbraio 1991, dall'allegato I del presente regolamento;
- b) a decorrere dal 1° marzo 1991, dall'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 46.⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 31. 7. 1990, pag. 28.⁽⁵⁾ GU n. L 360 del 22. 12. 1990, pag. 34.⁽⁶⁾ GU n. L 360 del 22. 12. 1990, pag. 37.

ALLEGATO I

Restituzioni applicabili fino al 28 febbraio 1991

Codici dei prodotti	Per l'esportazione verso (1)	Importo della restituzione applicabile nella CEE nella sua composizione al 31 dicembre 1985	Importo della restituzione applicabile in Spagna
		in ECU per % vol/hl	
2009 60 11 100 (?)	01 ; 02 ; 09	1,30	1,10
2009 60 19 100 (?)	01 ; 02 ; 09	1,30	1,10
2009 60 51 100 (?)	01 ; 02 ; 09	1,30	1,10
2009 60 71 100 (?)	01 ; 02 ; 09	1,30	1,10
		in ECU/hl	
2204 21 25 110	02 ; 09	5,50	—
		in ECU per % vol/hl	
2204 21 25 130	02 ; 09	0,80	—
2204 21 25 190	02	1,80	1,50
	03	1,65	0,90
	09	1,65	1,30
		in ECU/hl	
2204 21 25 910	02 ; 09	5,50	—
		in ECU per % vol/hl	
2204 21 29 130	02 ; 09	0,80	—
2204 21 29 190	02	1,80	1,67
	03	1,65	0,90
	09	1,65	1,52
		in ECU/hl	
2204 21 35 110	02 ; 09	5,50	—
		in ECU per % vol/hl	
2204 21 35 130	02 ; 09	0,80	—
2204 21 35 190	02	1,80	1,50
	03	1,65	0,90
	09	1,65	1,30
2204 21 39 130	02 ; 03	0,80	—
2204 21 39 190	02	1,80	1,67
	03	1,65	0,90
	09	1,65	1,52
		in ECU/hl	
2204 21 49 910	02 ; 09	17,25	—
2204 21 59 910	02 ; 09	17,25	—
2204 29 25 110	02 ; 09	5,50	—
		in ECU per % vol/hl	
2204 29 25 130	02 ; 09	0,80	—
2204 29 25 190	02	1,80	1,50
	03	1,65	0,90
	09	1,65	1,30

Codici dei prodotti	Per l'esportazione verso (*)	Importo della restituzione applicabile nella CEE nella sua composizione al 31 dicembre 1985	Importo della restituzione applicabile in Spagna
		in ECU/hl	
2204 29 25 910	02 ; 09	5,50	—
		in ECU per % vol/hl	
2204 29 29 130	02 ; 09	0,80	—
2204 29 29 190	02	1,80	1,67
	03	1,65	0,90
	09	1,65	1,52
		in ECU/hl	
2204 29 35 110	02 ; 09	5,50	—
		in ECU per % vol/hl	
2204 29 35 130	02 ; 09	0,80	—
2204 29 35 190	02	1,80	1,50
	03	1,65	0,90
	09	1,65	1,30
2204 29 39 130	02 ; 09	0,80	—
2204 29 39 190	02	1,80	1,67
	03	1,65	0,90
	09	1,65	1,52
		in ECU/hl	
2204 29 49 910	02 ; 09	17,25	—
2204 29 59 910	02 ; 09	17,25	—
		in ECU per % vol/hl	
2204 30 91 100 (*)	01 ; 02 ; 09	1,30	1,10
2204 30 99 100 (*)	01 ; 02 ; 09	1,30	1,10

(*) Le destinazioni sono le seguenti :

- 01 Venezuela.
- 02 I paesi dell'Africa eccetto quelli esplicitamente esclusi in 09.
- 03 Jugoslavia.
- 09 Tutte le altre destinazioni eccetto i paesi terzi seguenti :
 - tutti i paesi delle Americhe ai sensi del regolamento (CEE) n. 3639/86 della Commissione, prolungato dal regolamento (CEE) n. 634/89 (GU n. L 70 del 14. 3. 1989, pag. 17),
 - Algeria,
 - Australia,
 - Austria,
 - Cipro,
 - Israele,
 - Marocco,
 - Sudafrica,
 - Svizzera,
 - Tunisia,
 - Turchia.

(*) Il titolo alcolometrico da prendere in considerazione è il titolo alcolometrico volumico potenziale.

NB : I codici di prodotti sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3399/90 (GU n. L 331 del 29. 11. 1990, pag. 1).

ALLEGATO II

Restituzioni applicabili dal 1° marzo 1991

Codici dei prodotti	Per l'esportazione verso (*)	Importo della restituzione applicabile nella CEE nella sua composizione al 31 dicembre 1985	Importo della restituzione applicabile in Spagna
in ECU per % vol/hl			
2009 60 11 100 (?)	01 ; 02 ; 09	1,30	0,90
2009 60 19 100 (?)	01 ; 02 ; 09	1,30	0,90
2009 60 51 100 (?)	01 ; 02 ; 09	1,30	0,90
2009 60 71 100 (?)	01 ; 02 ; 09	1,30	0,90
in ECU/hl			
2204 21 25 110	02 ; 09	5,50	—
in ECU per % vol/hl			
2204 21 25 130	02 ; 09	0,80	—
2204 21 25 190	02	1,80	1,30
	09	1,65	1,10
in ECU/hl			
2204 21 25 910	02 ; 09	5,50	—
in ECU per % vol/hl			
2204 21 29 130	02 ; 09	0,80	—
2204 21 29 190	02	1,80	1,61
	09	1,65	1,46
in ECU/hl			
2204 21 35 110	02 ; 09	5,50	—
in ECU per % vol/hl			
2204 21 35 130	02 ; 09	0,80	—
2204 21 35 190	02	1,80	1,30
	09	1,65	1,10
2204 21 39 130	02 ; 09	0,80	—
2204 21 39 190	02	1,80	1,61
	09	1,65	1,46
in ECU/hl			
2204 21 49 910	02 ; 09	17,25	—
2204 21 59 910	02 ; 09	17,25	—
2204 29 25 110	02 ; 09	5,50	—
in ECU per % vol/hl			
2204 29 25 130	02 ; 09	0,80	—
2204 29 25 190	02	1,80	1,30
	09	1,65	1,10

Codici dei prodotti	Per l'esportazione verso (1)	Importo della restituzione applicabile nella CEE nella sua composizione al 31 dicembre 1985	Importo della restituzione applicabile in Spagna
		in ECU/hl	
2204 29 25 910	02 ; 09	5,50	—
		in ECU per % vol/hl	
2204 29 29 130	02 ; 09	0,80	—
2204 29 29 190	02	1,80	1,61
	09	1,65	1,46
		in ECU/hl	
2204 29 35 110	02 ; 09	5,50	—
		in ECU per % vol/hl	
2204 29 35 130	02 ; 03	0,80	—
2204 29 35 190	02	1,80	1,30
	09	1,65	1,10
2204 29 39 130	02	0,80	—
2204 29 39 190	02	1,80	1,61
	09	1,65	1,46
		in ECU/hl	
2204 29 49 910	02 ; 09	17,25	—
2204 29 59 910	02 ; 09	17,25	—
		in ECU per % vol/hl	
2204 30 91 100 (2)	01 ; 02 ; 09	1,30	0,90
2204 30 99 100 (2)	01 ; 02 ; 09	1,30	0,90

(1) Le destinazioni sono le seguenti :

01 Venezuela.

02 I paesi dell'Africa eccetto quelli esplicitamente esclusi in 09.

09 Tutte le altre destinazioni eccetto i paesi terzi seguenti :

— tutti i paesi delle Americhe ai sensi del regolamento (CEE) n. 3639/86 della Commissione, prolungato dal regolamento (CEE) n. 634/89 (GU n. L 70 del 14. 3. 1989, pag. 17),

- Algeria,
- Australia,
- Austria,
- Cipro,
- Israele,
- Marocco,
- Sudafrica,
- Svizzera,
- Tunisia,
- Turchia,
- la Jugoslavia a partire dal 1° settembre 1991.

(2) Il titolo alcolometrico da prendere in considerazione è il titolo alcolometrico volumico potenziale.

NB : I codici di prodotti sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3399/90 (GU n. L 331 del 29. 11. 1990, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3888/90 DELLA COMMISSIONE**del 27 dicembre 1990****che proroga il regolamento (CEE) n. 2819/79 che sottopone ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3156/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

previa consultazione del comitato consultivo istituito dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 288/82,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2819/79 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4033/89⁽⁴⁾, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari dei paesi mediterranei firmatari di accordi che stabiliscono un regime preferenziale con la Comunità, ossia l'Egitto, la Turchia e Malta;

considerando che tale regolamento cessa di aver vigore il 31 dicembre 1990;

considerando che continuano a sussistere i motivi che hanno giustificato l'introduzione di questo regime di sorveglianza e che è opportuno mantenerlo in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2819/79 è prorogato fino al 31 dicembre 1991.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1990.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 304 dell'1. 11. 1990, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 72.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3889/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1990

che modifica e proroga i regolamenti (CEE) n. 3044/79, (CEE) n. 1782/80, (CEE) n. 4121/88 e (CEE) n. 4033/89 relativo ai regimi di sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari di Malta, dell'Egitto e della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3156/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

previa consultazione del comitato consultivo istituito dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 288/82,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2819/79, dell'11 dicembre 1979⁽³⁾, prorogato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3888/90⁽⁴⁾, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3044/79⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3928/87⁽⁶⁾, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di Malta;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 1782/80⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3982/87, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari dell'Egitto;

considerando che, con regolamenti (CEE) n. 4121/88⁽⁸⁾ e (CEE) n. 4033/89⁽⁹⁾, la Commissione ha sottoposto ad un

regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia;

considerando che è opportuno precisare che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3044/79 si applicano ai pantaloni (categoria 6) originari di Malta;

considerando che tali regolamenti cessano di aver vigore il 31 dicembre 1990;

considerando che continuano a sussistere i motivi che hanno giustificato l'adozione dei predetti regolamenti e che è pertanto opportuno prorogarli per un periodo supplementare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regime di sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti tessili stabilito con i regolamenti (CEE) n. 3044/79, (CEE) n. 1782/80, (CEE) n. 4121/88 e (CEE) n. 4033/89 è prorogato sino al 31 dicembre 1991.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3044/79 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1990.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 304 dell'1. 11. 1990, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9.⁽⁴⁾ Vedi pagina 151 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁵⁾ GU n. L 343 del 31. 12. 1979, pag. 8.⁽⁶⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 31.⁽⁷⁾ GU n. L 174 del 9. 7. 1980, pag. 16.⁽⁸⁾ GU n. L 361 del 29. 12. 1988, pag. 28.⁽⁹⁾ GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 72.

*ALLEGATO*** ALLEGATO I*

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Unità	Paesi terzi
6	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 35 6204 63 19 6204 69 19	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	Malta *

REGOLAMENTO (CEE) N. 3890/90 DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 1990
recante misure conservative nel settore delle carni ovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 5 e 155,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, la quotazione comunitaria della qualità tipo comunitaria delle carnesse ovine, fresche o refrigerate, viene istituita in ciascuno degli Stati membri al più tardi il 1° gennaio 1991;

considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta relativa alla determinazione della qualità tipo comunitaria, che a tutt'oggi il Consiglio non si è pronunciato in proposito; che le disposizioni transitorie di cui all'articolo 22, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89 scadono al termine della campagna di commercializzazione 1990;

considerando che, in adempimento dei compiti affidate dal trattato, la Commissione è indotta ad adottare le misure conservative indispensabili per garantire la continuità di funzionamento dell'organizzazione comune del mercato considerato ed evitare eventuali perturbazioni; che l'obiettivo di tali misure è, in particolare, quello di conservare il regime di determinazione dei prezzi delle carnesse ovine, fresche o refrigerate, sui mercati rappresentativi di ciascuna zona di quotazione e mantenere in vigore le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1481/86 della Commissione, del 15 maggio 1986, relativo alla determinazione dei prezzi delle carnesse di agnello, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di talune altre

qualità di carnesse ovine nella Comunità⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3983/89⁽³⁾;

considerando che le presenti misure sono adottate in via conservativa e lasciano impregiudicata la decisione da adottarsi ulteriormente dal Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi delle carnesse ovine, fresche o refrigerate, sono rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità in base ai prezzi constatati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuna zona di quotazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3013/89, per le varie categorie di carnesse ovine fresche o refrigerate, conformemente all'articolo 22, paragrafo 3 dello stesso regolamento.

Articolo 2

Ai fini della determinazione dei prezzi delle carnesse ovine, fresche o refrigerate, rilevati a norma dell'articolo 1, si applicano le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1481/86.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino alla data in cui acquisteranno efficacia le misure da adottarsi dal Consiglio in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 130 del 16. 5. 1986, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 380 del 29. 12. 1989, pag. 26.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3891/90 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 1990

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 28 (numero d'ordine 40.0280), originari della Tailandia e del Pakistan, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1990 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3897/89, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna (8) dell'allegato I e nella colonna (7) dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna (5) degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che, per i prodotti della categoria n. 28 (numero d'ordine 40.0280), originari della Tailandia e del Pakistan, il massimale individuale è fissato a 104 000 pezzi; che, alla data del 15 marzo 1990 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Tailandia e del Pakistan beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Tailandia e del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1991, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3897/89, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Tailandia e del Pakistan:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0280	28 (1 000 pezzi)	6103 41 10	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
		6103 41 90	
		6103 42 10	
		6103 42 90	
		6103 43 10	
		6103 43 90	
		6103 49 10	
		6103 49 91	
		6104 61 10	
		6104 61 90	
		6104 62 10	
		6104 62 90	
		6104 63 10	
		6104 63 90	
		6104 69 10	
		6104 69 91	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 45.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1990.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3892/90 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1990

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 97 (numero d'ordine 40.0970), originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1990 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12;

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3897/89, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna (7) dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna (5) degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non

appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che, per i prodotti della categoria n. 97 (numero d'ordine 40.0970), originari della Cina, il massimale individuale è fissato a 4 t; che, alla data del 20 marzo 1990, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partize dal 1° gennaio 1990, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3897/89, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari della Cina:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Descrizione
40.0970	97 (tonnellate)	5608 11 11	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde
		5608 11 19	
		5608 11 91	
		5608 11 99	
		5608 19 11	
		5608 19 19	
		5608 19 31	
		5608 19 39	
		5608 19 91	
		5608 19 99	
		5608 90 00	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1990.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 45.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3893/90 DELLA COMMISSIONE**del 28 dicembre 1990****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3608/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3807/90⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3608/90 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 27 dicembre 1990,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 68.⁽⁴⁾ GU n. L 365 del 28. 12. 1990, pag. 77.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	39,13 ⁽¹⁾
1701 11 90	39,13 ⁽¹⁾
1701 12 10	39,13 ⁽¹⁾
1701 12 90	39,13 ⁽¹⁾
1701 91 00	44,17
1701 99 10	44,17
1701 99 90	44,17 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3894/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1990

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo⁽³⁾ le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasfor-

mati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁷⁾;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

(ECU/t)

Codice prodotto	Importo delle restituzioni
1107 10 19 000	123,00
1107 10 99 000	135,00
1107 20 00 000	158,00

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3895/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1990

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3848/90 della Commissione⁽⁷⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio⁽⁸⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽⁹⁾ per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁷⁾ Vedi pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁸⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽⁹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 65.

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 27 dicembre 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽¹¹⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 3848/90, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽¹¹⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1990, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) (*)
1103 21 00	338,72	344,76
1104 19 10	338,72	344,76
1104 29 11	250,28	253,30
1104 29 31	301,09	304,11
1104 29 91	191,94	194,96
1104 30 10	141,14	147,18
1107 10 11	334,96	345,84
1107 10 19	250,28	261,16
1108 11 00	414,00	434,55
1109 00 00	752,72	934,06
2302 10 10	66,65	72,65
2302 10 90	142,83	148,83
2302 20 10	66,65	72,65
2302 20 90	142,83	148,83
2302 30 10	66,65	72,65
2302 30 90	142,83	148,83
2302 40 10	66,65	72,65
2302 40 90	142,83	148,83

(*) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.